



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Consiglio federale

Berna, 19 dicembre 2018

Misure per colmare le lacune nell'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo

Rapporto del Consiglio federale

**In seguito alle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo alla Svizzera del
4 febbraio 2015**

Riassunto

Ratificando la Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), nel 1997, la Svizzera si è impegnata ad applicare gli standard internazionali e a presentare periodicamente rapporti al Comitato ONU per i diritti del fanciullo. Nel quadro di una procedura di valutazione su vasta scala, quest'ultimo analizza gli sforzi compiuti per applicare la Convenzione e formula raccomandazioni per migliorare l'attuazione dei diritti del fanciullo. In questo contesto, il 4 febbraio 2015 il Comitato ha rivolto 40 raccomandazioni alla Svizzera. Sebbene esse non siano giuridicamente vincolanti, la Svizzera nel suo prossimo rapporto periodico dovrà prendere posizione al riguardo e illustrare quali misure sono state adottate per colmare eventuali lacune nell'attuazione della Convenzione.

Le raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo sono state sottoposte a un attento esame che ha coinvolto anche i Cantoni, soprattutto tramite la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali. Il presente rapporto espone i risultati di questo lavoro di analisi, da cui è emersa innanzitutto l'opportunità di suddividere in certi casi una raccomandazione in diverse raccomandazioni più specifiche e provvedere alla loro attuazione mediante varie misure. Per questo motivo, dalle 40 raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo sono derivate quasi 120 raccomandazioni specifiche da prendere in esame. L'analisi ha inoltre evidenziato che molte di queste raccomandazioni specifiche sono già state vagliate in altri contesti e sono in parte in corso di attuazione o di pianificazione. In una procedura articolata in varie fasi, sono state tuttavia elaborate 11 misure della Confederazione e dei Cantoni (in collaborazione con la Confederazione), che permettono di colmare lacune esistenti nell'attuazione della Convenzione:

1. Valutare il ritiro della riserva concernente l'articolo 37 lettera c CRC.
2. Analizzare la situazione della formazione in materia di diritti del fanciullo nell'ambito della formazione professionale (formazione e formazione continua) delle figure professionali che lavorano con e per i minori. Se necessario, adottare misure di sensibilizzazione e di formazione in merito alla CRC e alle relative esigenze.
3. Promuovere in modo mirato la partecipazione dei minori mediante gli aiuti finanziari della Confederazione nel quadro della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.
4. Analizzare le necessità d'intervento alla luce di recenti studi sulle minacce per il benessere dei minori e, se del caso, sviluppare misure per una migliore protezione dei minori dalla violenza.
5. Migliorare il coordinamento degli interventi contro ogni forma di violenza nei confronti dei minori tramite la promozione e la diffusione di buone pratiche.
6. Valutare in che misura la Confederazione è in grado di raccogliere e analizzare dati statistici a livello nazionale sulla situazione dei minori collocati in contesti di custodia alternativa; migliorare le competenze degli specialisti tramite la diffusione di buone pratiche.
7. Valutare le possibilità per migliorare la rilevazione dei dati sui figli di genitori detenuti.
8. Valutare la possibilità di svolgere uno studio qualitativo sul modo in cui gli istituti penitenziari garantiscono il diritto dei minori di intrattenere relazioni con i genitori detenuti.
9. Vietare il finanziamento, da parte dell'assicurazione invalidità, del «packing» (avvolgimento in lenzuola fredde) quale metodo di trattamento per i minori con disturbi dello spettro autistico e valutare se escludere il suo finanziamento da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Riassunto

10. Garantire il sostegno della Confederazione ai Cantoni nell'elaborazione di strumenti per l'attuazione della CRC a livello cantonale.
11. Promuovere a livello regionale lo scambio di esperienze e la messa in rete di persone che lavorano con e per i minori.

Tutte le misure e i servizi che sono preposti o collaborano alla loro attuazione saranno descritti nel dettaglio in seguito.

Il Consiglio federale illustra in quali ambiti intende intensificare gli sforzi per migliorare la situazione di bambini e adolescenti. Le misure adottate costituiranno un elemento importante del rapporto che il Governo svizzero presenterà nel 2020 al Comitato ONU per i diritti del fanciullo.

Indice

1	Introduzione.....	1
1.1	Situazione iniziale.....	1
1.2	Struttura del rapporto.....	1
2	La Convenzione sui diritti del fanciullo e la sua attuazione in Svizzera	3
2.1	La Convenzione internazionale e i suoi Protocolli facoltativi	3
2.2	Ratifica e obblighi di diritto internazionale della Svizzera	3
2.3	Molteplicità degli attori coinvolti nell'attuazione in Svizzera.....	4
2.4	Procedura di coordinamento per l'attuazione della Convenzione – follow-up a livello federale e cantonale	4
2.4.1	Attori responsabili del coordinamento.....	6
3	Raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo in merito all'attuazione della Convenzione.....	7
3.1	Ambiti tematici delle raccomandazioni.....	7
3.2	Panoramica delle competenze.....	9
4	Identificazione di lacune nell'attuazione della Convenzione	11
4.1	Procedura per l'identificazione delle lacune	11
4.2	Raccomandazioni attuate probabilmente entro il 2020	12
4.2.1	Misure generali di attuazione – articoli 4, 42 e 44 paragrafo 6 CRC	13
4.2.2	Principi generali – articoli 2, 3, 6 e 12 CRC.....	13
4.2.3	Libertà e diritti civili – articoli 7, 8 e 13-17 CRC.....	13
4.2.4	Violenza contro i minori – articoli 19, 24 paragrafo 3, 28 paragrafo 2, 34, 37 lettera a e 39 CRC	14
4.2.5	Ambiente familiare e custodia alternativa – articoli 5, 9-11, 18 paragrafi 1 e 2, 20-21, 25 e 27 paragrafo 4 CRC.....	14
4.2.6	Disabilità, salute e benessere – articoli 6, 18 paragrafo 3, 23-24, 26, 27 paragrafi 1-3 e 33 CRC	14
4.2.7	Misure di protezione speciali – articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 lettere b-d e 38-40 CRC	15
4.2.8	Ratifiche, collaborazione internazionale e reporting.....	15
5	Ulteriore necessità d'intervento per l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo in Svizzera a livello federale.....	17
5.1	Valutare il ritiro della riserva della Svizzera concernente l'articolo 37 lettera c CRC ..	17

Indice

5.1.1	Analisi della situazione e valutazione del ritiro della riserva concernente l'articolo 37 lettera c CRC	18
5.2	Sensibilizzazione e formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori e promozione della partecipazione dei minori	18
5.2.1	Analisi della situazione relativa alle iniziative di sensibilizzazione e all'offerta formativa e aiuti finanziari per colmare eventuali lacune	18
5.2.2	Incentivi finanziari per promuovere la partecipazione dei minori	19
5.3	Protezione dei minori da ogni forma di violenza.....	19
5.3.1	Definire le necessità d'intervento sulla base degli studi più recenti ed elaborare le misure del caso	19
5.3.2	Migliorare il coordinamento degli interventi contro ogni forma di violenza nei confronti dei minori	20
5.4	Minori collocati in contesti di custodia alternativa.....	20
5.4.1	Raccolta di informazioni sulla situazione dei minori collocati in contesti di custodia alternativa.....	20
5.5	Minori con un genitore detenuto	21
5.5.1	Raggruppamento dei dati quantitativi disponibili	21
5.5.2	Rilevazione qualitativa sull'intrattenimento delle relazioni tra i minori e il loro genitore detenuto.....	21
5.6	Minori con disturbi dello spettro autistico	21
5.6.1	Divieto del finanziamento del packing da parte dell'Al ed eventuale esclusione del suo finanziamento da parte dell'AOMS	21
6	Misure cantonali attuate con la partecipazione della Confederazione	23
6.1.1	Offerta di sostegno per l'attuazione della CRC a livello cantonale	23
6.1.2	Scambio di esperienze e messa in rete	23
7	Panoramica del pacchetto di misure della Confederazione e dei Cantoni con la partecipazione della Confederazione	25
8	Conclusioni del Consiglio federale	31
	Bibliografia	33
	Allegati 35	
	Allegato 1 – Composizione del gruppo di lavoro e di accompagnamento.....	35
	Allegato 2 – Tenore delle raccomandazioni ritenute prioritarie.....	36
	Allegato 3 – Ripartizione delle raccomandazioni tra organi federali e conferenze intercantonali competenti	37

Indice delle figure e delle tabelle

Figura 1: Fasi del processo di follow-up a livello federale.....	5
Tabella 1: Procedura per individuare le lacune nell'attuazione della CRC a livello federale.....	11
Tabella 2: Ambiti d'intervento per colmare le lacune nell'attuazione della CRC – competenza della Confederazione e dei Cantoni (in collaborazione con la Confederazione).....	17
Tabella 3: Misure, attori coinvolti e richiesta di risorse per ambito d'intervento	25

Elenco delle abbreviazioni

ADHD	Disturbo da deficit di attenzione e iperattività
AFF	Amministrazione federale delle finanze
AI	Assicurazione per l'invalidità
AOMS	Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
CC	Codice civile svizzero
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDEP	Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CDS	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
CFIG	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
CFR	Commissione federale contro il razzismo
CGC	Conferenza dei Governi cantonali
COPMA	Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera
CP	Codice penale svizzero
CRC	Convenzione sui diritti del fanciullo
CSC	Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile
D-CDPE	Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione della Svizzera tedesca
DCF	Decisione del Consiglio federale
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFI	Dipartimento federale dell'interno
DPMIn	Legge federale sul diritto penale minorile
DTF	Decisione del Tribunale federale
fedpol	Ufficio federale di polizia
FF	Foglio federale
GL CRC	Gruppo di lavoro per l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo
LAV	Legge federale concernente l'aiuto alle vittime
LCit	Legge federale sulla cittadinanza
LFPC	Legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione
LGBTI	Lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali
LPAG	Legge federale sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche

Elenco delle abbreviazioni

LPD	Legge federale sulla protezione dei dati
LStr	Legge federale sugli stranieri
OAMin	Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PIC	Programmi d'integrazione cantonali
PPMin	Legge federale di diritto processuale penale minorile
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali
SCOCI	Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SLR	Servizio per la lotta al razzismo
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFC	Ufficio federale della cultura
UFKOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFPD	Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità
UFSC	Ufficio federale dello stato civile
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UFSPPO	Ufficio federale dello sport
UFU	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund / Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
USAV	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
UST	Ufficio federale di statistica

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

La Svizzera ha ratificato la CRC nel 1997. Questa Convenzione stabilisce diritti e obblighi in tutti gli ambiti di vita dei minori. Gli attori statali si sono impegnati a creare le condizioni affinché i diritti da essa sanciti trovino riscontro nella vita concreta dei bambini. Alla Confederazione spetta il compito di promuovere l'attuazione della CRC nell'ambito delle sue competenze e di coordinare i diversi sforzi per la sua implementazione a livello nazionale (DCF del 18.2.1998). La procedura di rapporto internazionale serve alla Confederazione come strumento di coordinamento e di controllo. A scadenze regolari, il Consiglio federale deve presentare un rapporto sull'attuazione della CRC in Svizzera all'attenzione del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, composto da 18 esperti indipendenti (DCF del 13.11.2014). Tale procedura si chiude con le osservazioni conclusive del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, in cui vengono elogiati i progressi nell'attuazione della Convenzione e segnalate le lacune ancora esistenti. Le ultime raccomandazioni rivolte dal Comitato ONU per i diritti del fanciullo alla Svizzera risalgono al febbraio 2015¹. Sulla base di queste ultime, la Confederazione in collaborazione con le conferenze intercantonali competenti ha sviluppato un procedimento finalizzato all'elaborazione di un pacchetto di misure per colmare le principali lacune a livello federale.

Il presente rapporto si sofferma sui settori in cui sia il Comitato ONU per i diritti del fanciullo, sia gli attori statali competenti riscontrano significative lacune nella messa in atto della CRC, che vanno colmate con appropriate misure. L'accento è posto sui possibili provvedimenti a livello federale. Per gli ambiti che rientrano esclusivamente nella sfera di competenza dei Cantoni, si rinvia al relativo processo parallelo dei Cantoni (cfr. cap. 2.4).

1.2 Struttura del rapporto

Il capitolo 2 delinea innanzitutto il quadro giuridico internazionale in cui si inserisce il presente rapporto. In seguito vengono illustrate le modalità di attuazione della CRC nel contesto federalistico della Svizzera, con un'attenzione particolare al processo di coordinamento dell'implementazione della Convenzione, messo in atto per la prima volta.

Il capitolo 3 offre un quadro d'insieme delle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo relative all'attuazione della Convenzione in Svizzera, illustrandone i contenuti e gli attori competenti.

Nel capitolo 4 viene descritta la procedura per l'identificazione di eventuali lacune nella messa in atto della CRC. Dopo la presentazione delle varie fasi che hanno contribuito a tale individuazione, una panoramica articolata per temi mostra quali raccomandazioni, grazie a misure previste o in fase di attuazione, saranno verosimilmente realizzate entro il 2020.

Il capitolo 5 esamina e sintetizza le necessità d'intervento dal punto di vista degli organi competenti della Confederazione e dei Cantoni, tenendo conto non solo del parere del Comitato ONU ma anche delle indicazioni degli organi in questione. In seguito vengono definiti gli ambiti d'intervento in cui gli organi competenti della Confederazione, in parte in collaborazione con le conferenze intercantonali, intendono rafforzare il loro impegno a breve termine. Per ognuno di questi ambiti, si elencano misure volte a eliminare le lacune presunte o individuate nell'attuazione della Convenzione, segnalando sempre i rispettivi attori competenti e stimando le risorse necessarie per la loro implementazione. Il pacchetto di misure è stato elaborato dagli organi competenti.

Nel capitolo 6 sono illustrate le misure attuate dai Cantoni in collaborazione con la Confederazione. Il capitolo 7 consiste in una tabella riassuntiva dell'intero pacchetto di misure

¹ UN Committee on the Rights of the Child, 2015.

Introduzione

della Confederazione e dei Cantoni (in collaborazione con la Confederazione), mentre nel capitolo 8 sono sintetizzate le conclusioni del Consiglio federale.

2 La Convenzione sui diritti del fanciullo e la sua attuazione in Svizzera

Il presente rapporto descrive la procedura per l'attuazione delle raccomandazioni rivolte dal Comitato ONU per i diritti del fanciullo alla Svizzera nel febbraio 2015 e indica le misure previste a tale scopo. In questo capitolo vengono innanzitutto illustrate le basi di diritto internazionale su cui si fondano tali raccomandazioni. In seguito, l'importanza della Convenzione e i meccanismi per garantire la sua applicazione a livello internazionale vengono spiegati e inseriti nel contesto federalista svizzero, ponendo l'accento sia sulle competenze in materia di attuazione che sulle procedure per garantire il coordinamento a livello federale e cantonale.

2.1 La Convenzione internazionale e i suoi Protocolli facoltativi

La CRC², approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1989, ha ormai acquisito una validità universale: ad eccezione degli Stati Uniti d'America, tutti i Paesi hanno infatti ratificato la Convenzione.

Sotto il profilo dei contenuti, la Convenzione, analogamente ai Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sancisce i diritti sociali, culturali, civili e politici dei minori. In aggiunta tiene conto delle esigenze specifiche di questa categoria particolarmente vulnerabile, ad esempio mediante l'impegno a garantire al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere (art. 3 par. 2 CRC), il diritto all'educazione (art. 28 seg. CRC) e il diritto al riposo e al tempo libero (art. 31 CRC). La CRC tocca tutti gli ambiti della vita concreta dei minori, disciplinando la condotta degli attori statali nei loro confronti nei settori della formazione, della sanità, della migrazione, del diritto penale e in ambito sociale. Essa attribuisce ai bambini il diritto di partecipare e di esprimersi liberamente su tutte le questioni che li riguardano direttamente e li tutela da ogni forma di violenza.

Fino a oggi sono stati approvati tre Protocolli facoltativi alla CRC. Gli Stati parti sono liberi di aderire o meno ai singoli Protocolli; ratificandoli si impegnano però a rispettare gli obblighi ulteriori derivanti dalle loro disposizioni. Il primo Protocollo facoltativo concerne i minori che partecipano o hanno partecipato a conflitti armati³. Il secondo Protocollo facoltativo, riguardante la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, amplia la gamma delle misure necessarie per la protezione dei minori che gli Stati devono adottare⁴. L'ONU ha approvato entrambi i Protocolli nel 2000. Il terzo Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni, approvato solo nel 2011, rafforza i meccanismi di controllo relativi all'attuazione della CRC, in particolare mediante la suddetta procedura per la presentazione di comunicazioni. Esso prevede diritti procedurali in relazione alla procedura di ricorso davanti al Comitato ONU per i diritti del fanciullo, ma non contempla nuove disposizioni di diritto materiale⁵.

2.2 Ratifica e obblighi di diritto internazionale della Svizzera

Nel 1997 la Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica della CRC presso l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, formulando nel contempo otto riserve relative a cinque articoli della Convenzione. Tali riserve riguardavano il rispetto della responsabilità e del dovere dei genitori (art. 5 CRC), la cittadinanza (art. 7 CRC), il diritto al ricongiungimento familiare (art. 10 CRC), la separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà (art. 37 CRC) e

² Cfr. ONU (1989).

³ RS 0.107.1

⁴ RS 0.107.2

⁵ RS 0.107.3

la procedura penale minorile (art. 40 CRC)⁶. In seguito a modifiche di legge, fino a oggi è stato possibile ritirare le riserve relative agli articoli 5 e 7 CRC e a due aspetti particolari dell'articolo 40 CRC (garanzia dell'assistenza gratuita di un interprete e possibilità di presentare ricorso dinanzi a un'istanza giudiziaria superiore); le restanti riserve sono ancora in vigore.

In aggiunta alla Convenzione, la Svizzera nel 2002 ha ratificato il primo Protocollo facoltativo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati⁷ e, nel 2006, il secondo Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia⁸. Infine, nel 2017, la Svizzera ha aderito al terzo Protocollo facoltativo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni⁹.

In seguito alla ratifica della Convenzione e dei Protocolli facoltativi, la Svizzera è tenuta ad applicarne le disposizioni e a collaborare ai meccanismi internazionali di controllo e attuazione. Ciò significa che, oltre a presentare periodicamente rapporti al Comitato ONU per i diritti del fanciullo, formato da esperti in materia, tiene anche conto delle raccomandazioni del suddetto Comitato relative all'attuazione della Convenzione¹⁰ nonché delle sue cosiddette constatazioni in merito a denunce individuali di minori o dei loro rappresentanti¹¹.

2.3 Molteplicità degli attori coinvolti nell'attuazione in Svizzera

L'attuazione della CRC e dei suoi protocolli facoltativi è un compito trasversale che interessa numerosi ambiti. I diritti dei minori vanno infatti riconosciuti in egual misura nel campo sanitario, sociale e della formazione come pure in numerosi altri ambiti politici.

Nel contempo occorre tenere conto della ripartizione federalistica delle competenze. In virtù dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), gli affari esteri competono alla Confederazione. Un elemento cruciale di questa competenza è la facoltà di concludere trattati internazionali. In qualità di soggetto del diritto internazionale pubblico, la Confederazione rappresenta la Svizzera in seno alla comunità internazionale¹². Nella misura in cui, per via della ripartizione federalistica delle competenze, l'attuazione spetta ai Cantoni, questi ultimi sono tenuti a procedere ai necessari adeguamenti (art. 7. LFPC)¹³. Ciò vale per molti aspetti della CRC, dato che ad esempio la politica dell'infanzia e della gioventù o gli ambiti della sanità e della formazione spettano in primo luogo ai Cantoni e ai Comuni. A causa di questa struttura federalistica, in Svizzera l'attuazione della CRC coinvolge una molteplicità di attori a tutti i livelli istituzionali, la cui elencazione esulerebbe dai limiti del presente rapporto (cfr. anche cap. 2.4.1).

2.4 Procedura di coordinamento per l'attuazione della Convenzione – follow-up a livello federale e cantonale

Al fine di censire e, laddove necessario, sincronizzare gli sforzi promossi dai numerosi attori per attuare la Convenzione, le raccomandazioni attuali del Comitato ONU per i diritti del fanciullo sono state analizzate nel quadro di una procedura di coordinamento, il cosiddetto follow-up. Quest'ultimo è stato suddiviso in un follow-up a livello federale e in un follow-up a livello cantonale, in modo da tenere debitamente conto delle differenti esigenze e strutture dei diversi livelli istituzionali.

⁶ Cfr. ONU (1989).

⁷ RS 0.107.1

⁸ RS 0.107.2

⁹ RS 0.107.3

¹⁰ Cfr. Spénlé C. A. (2011), pag. 224.

¹¹ Cfr. Kälin W. e Epiney A. (2003), pag. 260.


¹² RS **138.1**

¹³ Cfr. DFAE (2015), pag. 8.

Follow-up a livello federale:

Il follow-up a livello federale si basa sul modello politologico del *policy cycle*¹⁴ e sulle esperienze di altri Stati federali¹⁵. In questo modello vanno evidenziate le tre fasi centrali seguenti: innanzitutto vengono individuate le lacune nell'attuazione della CRC in Svizzera e definite possibili misure, poi si decide quali misure adottare e infine si procede all'implementazione delle stesse.

Figura 1: Fasi del processo di follow-up a livello federale.



Dopo essere state pubblicate dal Comitato ONU per i diritti del fanciullo, le raccomandazioni sono tradotte nelle lingue nazionali e divulgate attivamente (A).

In seguito si passa all'analisi delle raccomandazioni: a tale scopo viene valutato l'attuale grado di implementazione di attività che presentano un nesso tematico con le raccomandazioni in questione. Vengono individuati eventuali ambiti d'intervento e lacune ed elaborate proposte per porre rimedio a queste ultime (B).

Successivamente il Consiglio federale decide le misure da adottare (C), che vengono poi messe in atto dagli attori competenti (D).

I risultati delle analisi della fase B, la decisione in merito alle misure da concretizzare (C) e la loro attuazione (D) confluiscono nel rapporto periodico all'attenzione del Comitato per i diritti del fanciullo, che all'occorrenza viene completato con ulteriori dati (E).

La procedura a livello cantonale:

Una procedura simile, coordinata con quella attuata su scala federale è stata sviluppata a livello delle conferenze intercantonali. Essa è illustrata qui di seguito e rapportata a quella in atto a livello federale.

La conferenza intercantonale competente ha provveduto a diffondere e far conoscere le raccomandazioni ai Cantoni (analogamente alla fase A del follow-up a livello federale).

¹⁴ Cfr. Jann W. e Wegrich K. (2003), pag. 76.

¹⁵ Cfr. Egbuna-Joss A. e Kälin W. (2012), pag. 1 seg.

La CDOS ha deciso di fare il punto della situazione sui diritti dei minori, di individuare e coordinare le politiche esistenti in materia a livello cantonale, di definire il ruolo della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e degli attori della società civile (analogamente alla fase B) e di fissare priorità comuni (analogamente alla fase C).

Le raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo considerate prioritarie sono attuate e valutate mediante misure appropriate; inoltre viene sistematicamente promossa la discussione sulle iniziative dimostrate efficaci (analogamente alla fase D).

I risultati di questi lavori di coordinamento saranno integrati nel rapporto periodico che verrà indirizzato al Comitato per i diritti del fanciullo nel 2020 (analogamente alla fase E del follow-up a livello federale).

2.4.1 Attori responsabili del coordinamento

Numerosi attori sono coinvolti nell'attuazione della CRC a tutti i livelli istituzionali. Però, l'UFAS e la CDOS hanno un ruolo importante da svolgere nel coordinamento dell'attuazione della CRC.

All'UFAS spettano il coordinamento dell'attuazione della CRC, il reporting al Comitato ONU per i diritti del fanciullo e la responsabilità della stesura del presente rapporto. In questo contesto il principale partner dell'UFAS è stata la CDOS, che si è occupata dei lavori di coordinamento a livello cantonale.

Nella fase B della procedura a livello federale, sono state chiarite le competenze e approfonditi i contenuti delle raccomandazioni, in collaborazione con il gruppo di coordinamento della Confederazione per la politica dell'infanzia e della gioventù¹⁶, le conferenze intercantonali e la Rete svizzera diritti del bambino, che riunisce le organizzazioni non governative attive nell'ambito dei diritti dei minori. Le informazioni trasmesse sono state analizzate dall'UFAS e validate con l'aiuto del gruppo di coordinamento per la politica dell'infanzia e della gioventù e della CDOS.

Per individuare lacune, elaborare misure e accompagnare la stesura del presente rapporto è stato costituito un gruppo di lavoro formato da rappresentanti degli organi federali competenti e delle conferenze intercantonali (per la composizione, cfr. allegato 1).

¹⁶ Membri del gruppo di coordinamento per la politica dell'infanzia e della gioventù nel 2015: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Ufficio federale di giustizia (UFG), Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Ufficio federale di polizia (fedpol), Ufficio federale dello sport (UFSP), Ufficio federale di statistica (UST), Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD), Servizio per la lotta al razzismo (SLR), Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

3 Raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo in merito all'attuazione della Convenzione

Nel febbraio 2015, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo ha pubblicato 40 raccomandazioni indirizzate alla Svizzera per una migliore attuazione della CRC. Per farsi un quadro generale, l'UFAS ha analizzato la formulazione e il contenuto di tutte queste raccomandazioni e ha raccolto informazioni sui vari ambiti d'intervento insieme agli attori interessati. Questo capitolo riepiloga le informazioni raccolte e offre una panoramica dell'insieme delle raccomandazioni.

3.1 Ambiti tematici delle raccomandazioni

Le 40 raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo sono state suddivise in poco meno di 120 raccomandazioni specifiche – per l'esattezza 118 – e rese accessibili a un vasto pubblico su Internet¹⁷. Questa ulteriore suddivisione è dovuta al fatto che le singole raccomandazioni affrontano diversi aspetti di un problema e propongono diverse misure per risolverlo. La seguente ripartizione per ambiti tematici fornisce un quadro d'insieme della varietà delle raccomandazioni.

Misure generali di attuazione: misure legislative, amministrative e di sensibilizzazione per la concretizzazione dei diritti

17 raccomandazioni specifiche si basano sugli articoli 4 e 42 CRC e si riferiscono quindi a misure a carattere generale legislative, amministrative e di sensibilizzazione. Questo ambito tematico include ad esempio l'esortazione a elaborare una politica e una strategia di ampio respiro in materia di diritti dei minori, a ottimizzare il coordinamento degli attori e a migliorare il rilevamento dei dati inerenti all'attuazione della Convenzione. Il Comitato solleva anche questioni quali la creazione di un organo di monitoraggio indipendente in Svizzera e gli sforzi di regolamentazione nel settore economico.

La maggior parte di queste raccomandazioni riguarda la divulgazione della Convenzione. La sensibilizzazione della popolazione, e in particolare degli stessi bambini, nonché delle figure professionali che lavorano con e per i minori è considerata insufficiente dal Comitato, che ha ripetutamente auspicato una formazione sistematica di insegnanti, accompagnatori, assistenti sociali, forze di polizia, personale sanitario e operatori della giustizia penale minorile.

Principi della Convenzione: divieto di discriminazione, benessere del fanciullo e rispetto delle sue opinioni

Nove raccomandazioni specifiche riguardano espressamente i principi della Convenzione. In forma implicita, questi ultimi sono però alla base anche di numerose altre raccomandazioni specifiche: per esempio quelle relative ai minori migranti, rifugiati, richiedenti l'asilo, sprovvisti di un titolo di soggiorno valido (*sans papiers*) o LGBTI vanno sempre interpretate alla luce del *principio di non discriminazione*.

La raccomandazione di tenere in debita considerazione il parere dei minori a scuola e nelle altre istituzioni educative, in famiglia nonché nella pianificazione politica e nei processi decisionali si fonda invece sul principio del *rispetto delle opinioni del fanciullo*. Lo stesso vale per la raccomandazione riguardante i procedimenti giudiziari e amministrativi che concernono i minori.

¹⁷ Cfr. UFAS (2016).

Raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo in merito all'attuazione della Convenzione

Libertà e diritti civili: cittadinanza, identità e accesso a informazioni adeguate

A questo tema sovraordinato possono essere ascritte dieci raccomandazioni specifiche, riconducibili tra l'altro anche a nuovi fenomeni nel campo dell'immigrazione, agli sviluppi nella medicina della procreazione e al mondo dei media digitali. Oltre al diritto alla cittadinanza, esse riguardano il diritto di ricevere informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici nonché il diritto all'accesso a informazioni adeguate e alla protezione dai rischi nell'ambito dei media digitali.

Violenza contro i minori

Dieci raccomandazioni specifiche riguardano esplicitamente una forma di violenza nei confronti dei minori, mentre altre 17 evocano in modo implicito il rischio di tale violenza. Ciò è ad esempio il caso quando imprese con sede in Svizzera non sono chiamate a rispondere legalmente per violazioni dei diritti dei minori all'estero. Aggiungendo le raccomandazioni del Comitato per i diritti del fanciullo relative al Protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia (di seguito denominato «Protocollo facoltativo sulla tratta di minori»), pubblicate separatamente, si arriva a un totale di circa 60 raccomandazioni specifiche che possono essere ascritte a questo tema sovraordinato.

Oltre alla richiesta di un divieto esplicito delle punizioni corporali, in questo ambito tematico rientrano anche il modo di affrontare pratiche pregiudizievoli come le mutilazioni genitali femminili, gli interventi chirurgici su bambini intersessuali, i maltrattamenti, gli abusi, la negligenza e la violenza domestica. Il Comitato critica anche la carenza di dati su questi crimini e delitti.

Le raccomandazioni inerenti al Protocollo facoltativo sulla tratta di minori si concentrano più in particolare sulle violenze legate alla prostituzione infantile, alla vendita di fanciulli e alla pedopornografia e possono essere utilizzate per interpretare le raccomandazioni relative all'attuazione della CRC.

Ambiente familiare e custodia alternativa

In questo ambito tematico, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo ha formulato 18 raccomandazioni specifiche tese a rafforzare il sostegno alle famiglie, a garantire strutture di custodia per bambini di alta qualità e a ottimizzare le procedure di adozione internazionale.

Un'attenzione particolare è stata rivolta ai *minori collocati in contesti di custodia alternativa e quindi privati del proprio ambiente familiare*: a tale riguardo, il Comitato ha riscontrato diverse necessità d'intervento (11 raccomandazioni specifiche), ad esempio per quanto riguarda l'eterogeneità delle procedure, l'assenza di standard qualitativi per le strutture di custodia o la loro scarsa uniformità e la mancanza di dati. Quest'ultima lacuna è stata evidenziata anche in relazione ai figli di genitori detenuti.

Disabilità, salute e benessere

In questi settori, il Comitato per i diritti del fanciullo ha espresso 30 raccomandazioni specifiche inerenti a tre questioni principali: (1) inclusione dei minori con disabilità nel sistema scolastico e nella formazione professionale; (2) trattamento dei minori con disturbi dello spettro autistico; (3) conseguenze di stimoli sbagliati in materia di alimentazione (p. es. commercializzazione di cibi poco sani, pratiche di alimentazione dei neonati).

Inoltre ha toccato il problema della prevenzione dei suicidi di bambini e adolescenti, un settore nel quale il Comitato ritiene che la Svizzera sia sulla buona strada.

Oltre agli ambiti tematici appena citati, vengono auspicati miglioramenti per quanto concerne l'accesso di tutte le fasce della popolazione a trattamenti di elevata qualità in ospedali pediatrici o presso pediatri di famiglia, agli assegni familiari, ad altre prestazioni sociali e alle strutture di custodia extrafamiliare.

Misure di protezione speciali in situazioni di vita particolari

Esistono varie circostanze di vita in cui i minori necessitano di una protezione particolare: 16 raccomandazioni specifiche del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, di seguito presentate in modo sommario, riguardano proprio situazioni di questo genere.

Secondo il Comitato, necessitano di una tutela particolare i *minori richiedenti l'asilo, rifugiati e sans papiers* nonché i *minori che hanno partecipato a conflitti armati*. La Svizzera è stata ad esempio esortata a introdurre standard minimi su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda il sostegno all'integrazione e ad assicurare che le cosiddette persone di fiducia beneficino di una formazione adeguata per lavorare con i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Nel trattamento dei minori in situazioni del genere, il Comitato ha constatato 12 aspetti in cui l'attuazione della CRC va migliorata.

Tramite cinque raccomandazioni specifiche, il Comitato invita inoltre a offrire un migliore sostegno agli adolescenti nell'ambito della giustizia penale minorile e a impegnarsi a favore di una giustizia più a misura di minore.

Collaborazione a livello internazionale: ratifiche, reporting e follow-up delle raccomandazioni

Sette raccomandazioni specifiche riguardano la collaborazione a livello internazionale. Alla Svizzera si chiede ad esempio di sviluppare un processo di follow-up e di garantire l'attuazione delle raccomandazioni del Comitato.

Inoltre si esorta la Svizzera a procedere alla ratifica – nel frattempo avvenuta – del Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni¹⁸.

3.2 Panoramica delle competenze

Dall'analisi delle competenze è emerso che 17 Uffici federali, Segreterie di Stato e Segreterie generali nonché otto conferenze intercantonali si considerano competenti per gli ambiti tematici delle raccomandazioni¹⁹. Non tutti gli attori sono però coinvolti nella medesima misura²⁰. L'analisi ha mostrato con chiarezza che poche raccomandazioni riguardano un solo livello istituzionale, poiché sovente anche l'altro livello è interessato perlomeno da aspetti parziali di una raccomandazione. Questa doppia responsabilità è perlopiù dovuta alla pluridimensionalità dei problemi sociali o alle proposte di miglioramenti che, in base alla ripartizione delle competenze stabilita a livello nazionale, riguardano entrambi i livelli istituzionali.

¹⁸ RS 0.107.3

¹⁹ Cfr. UFAS (2016).

²⁰ Per quanto riguarda la ripartizione delle raccomandazioni tra gli Uffici federali, i Dipartimenti e le conferenze intercantonali, si veda l'allegato 3.

4 Identificazione di lacune nell'attuazione della Convenzione

A causa delle risorse limitate a disposizione, è inevitabile procedere a una selezione tra le numerose raccomandazioni, selezione che è del resto suggerita dallo stesso Comitato ONU per i diritti del fanciullo²¹. Lo scopo di questa cernita è di individuare le lacune nell'attuazione della CRC, valutarne l'importanza e, mediante una procedura sistematica, determinare le raccomandazioni prioritarie. Questo processo di scelta è illustrato più in dettaglio nella sezione seguente.

4.1 Procedura per l'identificazione delle lacune

Nella tabella sinottica sottostante, sono illustrati i criteri di scelta e il processo decisionale per ogni livello di selezione. In seguito sono spiegate brevemente le singole fasi per la definizione delle priorità e le loro ripercussioni concrete sul processo di follow-up.

Tabella 1: Procedura per individuare le lacune nell'attuazione della CRC a livello federale

Fase	Livello di selezione	Criteri di scelta	Validazione dei risultati / decisione da parte di
1	Competenza	La raccomandazione deve rientrare nell'ambito di competenza della Confederazione	Servizi federali e conferenze intercantonali competenti
2	Ponderazione secondo il Comitato ONU	Per com'è formulata, la raccomandazione assume una rilevanza maggiore di altre raccomandazioni	Gruppo di coordinamento della Confederazione per la politica dell'infanzia e della gioventù, segreteria della CDOS
3	Stato di attuazione gennaio 2016	La raccomandazione non deve <ul style="list-style-type: none"> - essere già esaminata nell'ambito di un altro processo - essere già stata esaminata di recente - essere comunque adempiuta entro il 2020 grazie a misure già pianificate o attuate 	Servizi federali competenti
4	Necessità d'intervento	Almeno un servizio federale o una conferenza intercantonale competente per il tema in questione individua una necessità d'intervento	Membri del gruppo di lavoro CRC
5	Carattere prioritario	La raccomandazione riguarda lacune <ul style="list-style-type: none"> - che hanno conseguenze più gravi di altre e sono quindi prioritarie 	Gruppo di lavoro CRC in corpore

²¹ General comment no. 5: General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child, 27 novembre 2003, CRC/GC/2003/5.

		<p>- che possono essere colmate in modo efficiente (rapporto tra costi e benefici)</p>	
--	--	--	--

Fase 1: in vista di questa fase, sia i servizi federali interessati sia le conferenze intercantonali hanno provveduto a chiarire le competenze. Le divergenze sono state appianate. Solo poche raccomandazioni specifiche concernono esclusivamente i Cantoni; il più delle volte i temi in questione toccano anche gli organi federali, competenti perlomeno per alcuni aspetti parziali²². Le **89 raccomandazioni specifiche** restanti sono state esaminate e vagliate nel quadro del processo di follow-up a livello federale.

Fase 2: in questa fase sono state selezionate le raccomandazioni specifiche considerate particolarmente importanti dal Comitato ONU per i diritti del fanciullo. In oltre il 90 per cento dei casi, gli organi federali hanno condiviso le valutazioni del Comitato. Al termine di questa fase di scrematura sono rimaste ancora **63 raccomandazioni specifiche** nel follow-up.

Fase 3: a un anno dalla pubblicazione delle raccomandazioni, molte richieste del Comitato per i diritti del fanciullo erano già state oggetto di procedure di valutazione concluse o in corso. Per evitare doppioni, queste raccomandazioni specifiche sono state scartate con l'aiuto dei servizi federali competenti. In totale sono stati accertati 40 processi di valutazione «paralleli», cosicché **sono rimaste 23 raccomandazioni specifiche da approfondire**.

Fase 4: il gruppo di lavoro (GL CRC, vedi allegato 1) ha esaminato minuziosamente le restanti raccomandazioni specifiche. Per le raccomandazioni oggetto di prese di posizioni pubbliche da parte di attori della società civile, sono state prese in considerazione le necessità d'intervento rilevate da questi ultimi. Alla fine di questa fase, per **11 raccomandazioni specifiche** è stata riscontrata una necessità d'intervento, analizzata più a fondo nel quadro del processo di follow-up.

Fase 5: in questa fase, il GL CRC ha valutato il grado di priorità delle necessità d'intervento nonché se le lacune possano essere colmate mediante il pacchetto di misure del Consiglio federale oppure se vi siano altri strumenti più idonei. Al termine di un'approfondita discussione, il GL CRC ha individuato **nove raccomandazioni specifiche** considerate prioritarie (per il testo di queste raccomandazioni, cfr. allegato 2).

4.2 Raccomandazioni attuate probabilmente entro il 2020

Come già ricordato in precedenza, le 40 raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo sono state suddivise in poco meno di 120 raccomandazioni specifiche (per l'esattezza 118)²³. L'analisi dello stato di attuazione (stato: gennaio 2016) ha evidenziato che 58 di esse, ossia sostanzialmente la **metà delle raccomandazioni specifiche del Comitato** (49 %), saranno probabilmente realizzate entro il 2020 grazie a misure pianificate o in corso di implementazione.

Le raccomandazioni specifiche in corso di attuazione sono elencate nella tabella dell'allegato 4 (con indicazione delle relative misure di implementazione). Da essa si evince anche quali raccomandazioni sono in corso di valutazione e quali raccomandazioni specifiche sono state accantonate e per quali motivi.

Le raccomandazioni specifiche inerenti ai principi generali della Convenzione (divieto di discriminazione, benessere del fanciullo e rispetto delle sue opinioni) e quelle concernenti le libertà e i diritti civili sono già state attuate per due terzi o lo saranno probabilmente entro il 2020.

²² Cfr. UFAS (2016).

²³ Cfr. UFAS (2016).

Entro il medesimo termine, quelle relative alle misure generali di attuazione, alla violenza contro i minori e alle misure di protezione speciali saranno invece concretizzate probabilmente soltanto nella misura di circa il 40 per cento. Lo stesso vale per le raccomandazioni specifiche inerenti alla disabilità, alla salute e al benessere. La metà di quelle relative all'ambiente familiare e alla custodia alternativa è realizzata oppure lo sarà verosimilmente entro il 2020.

Di seguito è fornita una panoramica delle raccomandazioni specifiche per cui sono previste o in corso di attuazione misure che saranno verosimilmente concretizzate entro il 2020. Le raccomandazioni in questione sono raggruppate per ambiti tematici e corredate da una presentazione sommaria delle relative misure di attuazione.

4.2.1 Misure generali di attuazione – articoli 4, 42 e 44 paragrafo 6 CRC

17 raccomandazioni specifiche del Comitato ONU per i diritti del fanciullo riguardano le misure generali di attuazione della CRC, come ad esempio la concretizzazione dei diritti riconosciuti dalla CRC o la divulgazione dei principi e delle disposizioni della CRC. Di queste 17 raccomandazioni, **7 sono attuate** o in corso di attuazione (41 %).

Tre di esse sono adempiute grazie alla procedura di coordinamento del follow-up e alla procedura di rapporto all'attenzione del Comitato²⁴, mentre le restanti quattro tramite la rilevazione di dati²⁵.

4.2.2 Principi generali – articoli 2, 3, 6 e 12 CRC

Delle **nove raccomandazioni specifiche** del Comitato ONU inerenti a principi generali come il divieto di discriminazione, il benessere del fanciullo e il rispetto delle sue opinioni, **sei sono già state attuate** o lo saranno entro il 2020 (67 %).

A due di esse è dato seguito grazie a iniziative dei Cantoni, quali ad esempio i programmi d'integrazione cantonali (PIC) terminati nel 2017, o mediante progetti federali, cantonali e comunali²⁶. Con l'articolo sulla protezione dei fanciulli e degli adolescenti (art. 11 Cost.), il diritto alla considerazione del bene del fanciullo è stato sancito nella Costituzione federale e costituisce pertanto un criterio fondamentale in tutte le revisioni di legge²⁷. Le tre raccomandazioni specifiche rimanenti sono soddisfatte tramite il sostegno della Confederazione a progetti modello o grazie ai contributi strutturali nel quadro della LPAG²⁸.

4.2.3 Libertà e diritti civili – articoli 7, 8 e 13-17 CRC

Dieci raccomandazioni specifiche riguardano le libertà e i diritti civili (p. es. diritto alla cittadinanza e accesso dei minori ai mass media): **sei di esse saranno attuate** probabilmente entro il 2020 (60 %)

Quattro di queste raccomandazioni sono adempiute da prescrizioni legali²⁹ e una a livello di direttive³⁰. Un'altra raccomandazione infine è attuata tramite un mandato del Consiglio federale per la continuazione a tempo indeterminato dell'informazione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica³¹.

²⁴ Raccomandazioni 11 (i), 11 (ii) e 13 (i).

²⁵ Raccomandazioni 15.1 e 15.2, 17 (i) e 17 (ii).

²⁶ Raccomandazioni 25 (i) e 25 (ii).

²⁷ Raccomandazione 27 (i).

²⁸ Raccomandazioni 27 (ii) 1-2 e 29 (b).

²⁹ Raccomandazioni 33 (i), 37 (a/i), 37 (a/ii) e 37 (b).

³⁰ Raccomandazione 31 (i).

³¹ Raccomandazione 37 (c).

4.2.4 **Violenza contro i minori – articoli 19, 24 paragrafo 3, 28 paragrafo 2, 34, 37 lettera a e 39 CRC**

Su questo tema, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo ha formulato **dieci raccomandazioni specifiche**, concernenti soprattutto la protezione dei minori dalla violenza, dalla brutalità, dai maltrattamenti e dallo sfruttamento, compresa la violenza sessuale. Di queste dieci raccomandazioni, entro il 2020 ne saranno probabilmente **messe in atto quattro** (40 %).

Per due di esse, la Confederazione offre un sostegno finanziario a Cantoni, Comuni od organizzazioni per programmi di informazione, sensibilizzazione, prevenzione, protezione e intervento³². Inoltre nel frattempo la Svizzera ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), il che contribuisce all'attuazione di un'ulteriore raccomandazione³³. Una raccomandazione è adempiuta mediante la valutazione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti e della LAV³⁴.

4.2.5 **Ambiente familiare e custodia alternativa – articoli 5, 9-11, 18 paragrafi 1 e 2, 20-21, 25 e 27 paragrafo 4 CRC**

Delle **18 raccomandazioni specifiche** sull'ambiente familiare e sulla custodia alternativa e, in particolare, sul collocamento in contesti di custodia alternativa e l'adozione di minori, entro il 2020 ne saranno probabilmente **realizzate nove** (50 %).

La Confederazione ne ha attuate due, da un lato incoraggiando dal 2003 la creazione di posti per la custodia di bambini in età scolastica e prescolastica nel quadro di un programma d'incentivazione, e dall'altro sostenendo finanziariamente dal 1° luglio 2018 i Cantoni e i Comuni che aumentano i sussidi per ridurre i costi di custodia a carico dei genitori. Inoltre vengono concessi aiuti finanziari anche ai progetti volti ad adeguare maggiormente ai bisogni dei genitori l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia³⁵. Cinque raccomandazioni specifiche sul tema dell'adozione sono adempiute da leggi od ordinanze o disciplinate dalla giurisprudenza del Tribunale federale (TF)³⁶. Un'ulteriore raccomandazione è attuata da un gruppo di lavoro del DFGP e del DFI, nell'ambito del quale è previsto l'allestimento di una statistica sulle adozioni internazionali³⁷. L'ultima delle nove raccomandazioni è concretizzata dalla COPMA, che, in qualità di organo di collegamento tra i Cantoni, promuove la collaborazione tra le autorità cantonali di sorveglianza in materia di protezione dei minori e degli adulti³⁸.

4.2.6 **Disabilità, salute e benessere – articoli 6, 18 paragrafo 3, 23-24, 26, 27 paragrafi 1-3 e 33 CRC**

Nell'ambito tematico disabilità, salute e benessere, si contano **30 raccomandazioni specifiche** (concernenti in particolare l'inclusione dei minori con disabilità, le esigenze specifiche dei bambini con disturbi dello spettro autistico, la salute e il settore sanitario), di cui **13 saranno attuate** probabilmente entro il 2020 (43 %).

Tre raccomandazioni relative ai minori con disabilità sono adempiute mediante un'apposita strategia del Consiglio federale, la rilevazione di dati, la realizzazione di studi e la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel 2014³⁹. Otto raccomandazioni concernenti la salute e il settore sanitario sono adempiute grazie a una strategia nutrizionale nazionale, un rapporto della Commissione federale per l'alimentazione e lo studio FOKUS, una

³² Raccomandazioni 39 (ii) e 43 (a).

³³ Raccomandazione 41 (e).

³⁴ Raccomandazione 41 (c).

³⁵ Raccomandazioni 45 (i) e 45 (ii).

³⁶ Raccomandazioni 47 (a/ii), 47 (b), 49 (e), 51 (b) e 51 (c).

³⁷ Raccomandazione 51 (a).

³⁸ Raccomandazione 49 (b).

³⁹ Raccomandazioni 55, 55 (a) e 55 (c).

regolamentazione a livello di ordinanza, materiali informativi e la distinzione dell'UNICEF «Ospedale amico dei bambini»⁴⁰. Altre due raccomandazioni sono invece realizzate mediante il piano d'azione prevenzione del suicidio⁴¹.

4.2.7 Misure di protezione speciali – articoli 22, 30, 32-33, 35-36, 37 lettere b-d e 38-40 CRC

16 raccomandazioni specifiche concernono i minori richiedenti l'asilo, rifugiati e *sans papiers* nonché il diritto penale minorile: entro il 2020 ne saranno **attuate sette**, ossia il 44 per cento.

Cinque di esse sono adempiute mediante disposizioni legali o revisioni di legge⁴², una mediante il rapporto del Consiglio federale sull'ammissione provvisoria e le persone bisognose di protezione e la settima tramite le raccomandazioni della CDOS sulle condizioni di accoglienza, il sostegno all'integrazione e la protezione sociale⁴³.

4.2.8 Ratifiche, collaborazione internazionale e reporting

Delle **sette raccomandazioni specifiche** riguardanti le ratifiche e la collaborazione internazionale, **sei sono in corso di attuazione** o saranno attuate verosimilmente entro il 2020.

Nel 2017 la Svizzera ha ratificato il Protocollo facoltativo sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni⁴⁴, e, in qualità di membro del Consiglio d'Europa, ha inoltre collaborato attivamente alla Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia 2016-2021⁴⁵.

La Svizzera ha reso accessibile a un vasto pubblico il secondo, terzo e quarto rapporto periodico sull'attuazione della Convenzione⁴⁶. Mediante il processo di follow-up, la Confederazione coordina inoltre la concretizzazione delle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo con la CDOS e altri rappresentanti cantonali⁴⁷. L'obiettivo è quello di presentare il quinto e sesto rapporto periodico della Svizzera nel 2020⁴⁸. La Confederazione ha elaborato il «Common Core Document» già nel 2016⁴⁹.

⁴⁰ Raccomandazioni 57 (b) 1 e 2, 59 (a), 59 (c), 59 (d), 59 (e), 59 (f) e 61 (a).

⁴¹ Raccomandazioni 63.1 e 63.2.

⁴² Raccomandazioni 69 (c/ii), 69 (d), 69 (f) 1-2 e 73 (d).

⁴³ Raccomandazioni 69 (b) e 69 (c/i).

⁴⁴ Raccomandazione 74.

⁴⁵ Raccomandazione 76.

⁴⁶ Raccomandazione 77.2.

⁴⁷ Raccomandazione 77.1.

⁴⁸ Raccomandazione 78.

⁴⁹ Raccomandazione 79.

5 Ulteriore necessità d'intervento per l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo in Svizzera a livello federale

Ratificando la CRC, la Svizzera si è impegnata ad applicare i relativi standard. Il Comitato ONU per i diritti del fanciullo ha formulato 40 raccomandazioni all'indirizzo della Svizzera per una migliore attuazione della CRC (cfr. cap. 3). Queste ultime sono state suddivise in poco meno di 120 raccomandazioni specifiche e analizzate per stabilire le misure da adottare (cfr. capitolo 4). Da questa analisi è emerso che **nove raccomandazioni specifiche in sei ambiti d'intervento** si prestano particolarmente bene a promuovere l'attuazione della CRC in Svizzera (cfr. allegato 2).

In questo capitolo vengono presentati gli ambiti d'intervento e le misure in cui la Confederazione assume la responsabilità delle attività, mentre nel successivo capitolo 6 sono elencate le misure attuate dai Cantoni in collaborazione con le autorità federali. Le misure di esclusiva competenza cantonale non sono invece oggetto del presente rapporto.

Tabella 2: Ambiti d'intervento per colmare le lacune nell'attuazione della CRC – competenza della Confederazione e dei Cantoni (in collaborazione con la Confederazione)

1	Riserva della Svizzera in merito all'attuazione della Convenzione
2	Sensibilizzazione e formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori
3	Protezione dei minori da ogni forma di violenza
4	Minori collocati in contesti di custodia alternativa
5	Minori con un genitore detenuto
6	Minori con disturbi dello spettro autistico

Questi sei ambiti d'intervento saranno utilizzati in seguito per classificare le misure volte a colmare le lacune nell'attuazione della CRC. Dopo aver illustrato sinteticamente le necessità d'intervento riscontrate, per ogni ambito vengono descritte le misure e definita l'ulteriore procedura per la loro attuazione. La tabella nel capitolo 7 riassume le misure, gli attori coinvolti e le risorse necessarie.

5.1 Valutare il ritiro della riserva della Svizzera concernente l'articolo 37 lettera c CRC

Al momento della ratifica della CRC nel 1997, la Svizzera ha formulato tra l'altro una riserva concernente l'articolo 37 lettera c CRC, che esige la separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà.

Il periodo transitorio di dieci anni, concesso ai Cantoni sulla base della DPMIn per creare gli istituti necessari per l'esecuzione del collocamento (art. 15 DPMIn) e della privazione della libertà (art. 27 DPMIn)⁵⁰, è scaduto il 1° gennaio 2017. Si propone pertanto di ritirare se possibile questa riserva.

⁵⁰ Art. 48 DPMIn; RS 311.1.

Ulteriore necessità d'intervento per l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo in Svizzera a livello federale

5.1.1 Analisi della situazione e valutazione del ritiro della riserva concernente l'articolo 37 lettera c CRC

Prima di poter ritirare la riserva, occorre accertare che siano soddisfatti i presupposti necessari, facendo dapprima il punto della situazione.

a. Stato dell'attuazione dell'articolo 37 lettera c CRC

Al momento manca un quadro d'insieme sullo stato dell'attuazione nell'ambito dell'esecuzione delle pene, e non vi sono nemmeno informazioni sulla separazione tra minori e adulti nelle carcerazioni amministrative secondo la LStr⁵¹. Pertanto occorre analizzare la situazione dell'esecuzione delle pene e misure attinenti al diritto penale minorile e della carcerazione preventiva e amministrativa.

b. Ritiro della riserva o attuazione di misure per la separazione completa tra minori e adulti durante la privazione della libertà

Se la separazione tra minori e adulti è ormai realizzata, i lavori preliminari per il ritiro della riserva possono essere avviati. In base all'articolo 1 capoverso 3 del decreto federale del 13 dicembre 1996 concernente la Convenzione sui diritti del fanciullo (RU 1998 2053), il Consiglio federale è autorizzato a ritirare le riserve qualora esse divengano prive d'oggetto. In caso contrario vanno definite misure per garantire questa separazione.

Seguito delle attività: analisi della situazione attuale sulla base di un'inchiesta e della valutazione dei relativi risultati. La Confederazione valuterà come poter svolgere un tale studio nel quadro dell'attuale contratto di prestazioni con il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) e con un'ulteriore partecipazione finanziaria dell'UFG. Se del caso, verranno avviati i lavori preliminari per il ritiro della riserva. Servizio responsabile: UFG.

5.2 Sensibilizzazione e formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori e promozione della partecipazione dei minori

È stata riscontrata una necessità d'intervento per quanto riguarda la sensibilizzazione e la formazione di gruppi di professionisti che lavorano con e per i minori. Per diverse figure professionali come ad esempio gli operatori della giustizia penale minorile, gli insegnanti, il personale sanitario e gli operatori sociali, è fondamentale disporre di conoscenze specifiche sui diritti dei minori. Se da un lato è risaputo che tali diritti sono talvolta parte integrante della formazione, della formazione continua e del perfezionamento, manca però una visione d'insieme che consenta di porre rimedio in modo mirato alle lacune. Inoltre si intende promuovere la partecipazione di bambini e adolescenti ai progetti e alle altre questioni che li riguardano direttamente.

5.2.1 Analisi della situazione relativa alle iniziative di sensibilizzazione e all'offerta formativa e aiuti finanziari per colmare eventuali lacune

Allo stato attuale non si dispone di un quadro d'insieme sulle offerte formative in materia di diritti del fanciullo rivolte alle figure professionali che lavorano con e per i minori. Se dall'analisi della situazione dovessero emergere lacune sostanziali, occorrerà porvi rimedio in modo mirato.

⁵¹ RS 142.20

- a. Accertamento dello stato attuale e dei bisogni nella formazione e nella formazione continua di figure professionali che lavorano con e per i minori

Per quanto riguarda la formazione professionale delle figure professionali che lavorano con e per i minori, vanno censite le proposte di formazione e formazione continua in materia di diritti dei minori e individuate eventuali lacune.

Seguito delle attività: rilevamento della situazione attuale nel quadro delle attività ordinarie della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

- b. Risorse supplementari per il credito «Protezione dell'infanzia/Diritti del fanciullo» al fine di promuovere la sensibilizzazione e la formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori

Qualora dovessero evidenziarsi lacune significative nella formazione, nella formazione continua e nel perfezionamento delle persone che lavorano con e per i minori, vanno definite misure per porvi rimedio. A seconda dell'entità e del tipo di lacune, occorre valutare in che modo è possibile promuovere la formazione, ad esempio mediante un sostegno finanziario per attività di informazione e sensibilizzazione presso istituzioni specializzate nonché autorità, tribunali, pubblici ministeri, corpi di polizia ecc.

Seguito delle attività: risorse supplementari per il credito «Protezione dell'infanzia / Diritti del fanciullo» – sulla base del bisogno comprovato mediante il rilevamento della situazione attuale nel periodo 2021–2025. Competenza: UFAS.

5.2.2 Incentivi finanziari per promuovere la partecipazione dei minori

Mediante la LPAG, si intende contribuire a garantire un elevato grado di co-decisione ai bambini e agli adolescenti. Mediante un sistema di incentivi finanziari, le organizzazioni richiedenti saranno tenute in futuro a occuparsi maggiormente di questo tema. Nell'ambito degli aiuti finanziari secondo la LPAG, la partecipazione dei minori costituirà un tema prioritario.

Seguito delle attività: attuazione nel quadro degli aiuti finanziari esistenti. Competenza: UFAS.

5.3 Protezione dei minori da ogni forma di violenza

Gli attori competenti a livello federale e cantonale concordano sul fatto che la lotta alla violenza nei confronti dei minori ha una grande priorità. La carenza di statistiche sulle forme di violenza e la loro diffusione limitano però l'efficacia della protezione dei minori, per cui la raccolta di dati al riguardo e la loro analisi sono da considerarsi prioritari. Il grado insufficiente di sensibilizzazione delle figure professionali che, nell'ambito della loro attività, hanno a che fare con minori a rischio – direttamente o tramite i loro genitori – costituisce un ulteriore ostacolo in tal senso. Forme di violenza difficili da riconoscere, come ad esempio quella psicologica, risultano in parte trascurate⁵²: senza apposite misure di sensibilizzazione, rilevare dati su questi fenomeni rischia pertanto di essere difficile.

5.3.1 Definire le necessità d'intervento sulla base degli studi più recenti ed elaborare le misure del caso

I risultati di studi recenti evidenziano necessità d'intervento per quanto concerne la protezione dei minori dalla violenza. Gli organi cantonali e federali competenti analizzeranno i risultati ed elaboreranno congiuntamente proposte di provvedimenti.

Seguito delle attività: analisi delle necessità d'intervento nel quadro delle attività ordinarie degli uffici specializzati e delle conferenze intercantonali ed elaborazione di proposte di misure. Servizio responsabile: UFAS.

⁵² Cfr. Krüger P. et al. (2018), pag. 101.

Ulteriore necessità d'intervento per l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo in Svizzera a livello federale

5.3.2 Migliorare il coordinamento degli interventi contro ogni forma di violenza nei confronti dei minori

Il coordinamento tra gli attori responsabili è considerato in parte insufficiente. Se è vero che in singoli Cantoni vengono effettuati interventi coordinati, durante i quali gli specialisti coinvolti collaborano strettamente, ciò non avviene però ovunque. Per scongiurare possibili conseguenze deleterie per i minori interessati, occorre individuare esempi di buone pratiche e metterle a disposizione degli specialisti in loco.

Seguito delle attività: rafforzamento del coordinamento degli interventi sulla base del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti e nell'applicazione della LAV, ad esempio mediante la promozione e la diffusione di buone pratiche. Realizzabile con le risorse esistenti. Servizio responsabile: UFAS.

5.4 Minori collocati in contesti di custodia alternativa

I minori che devono essere collocati presso una famiglia affidataria o un'istituzione sono particolarmente vulnerabili. Gli organi competenti a livello federale e cantonale concordano che le basi e i processi concernenti questi minori devono essere migliorati. Attualmente si riscontra una carenza di dati rappresentativi che potrebbero contribuire a ottimizzare gli interventi in quest'ambito e a valutarne l'implementazione.

5.4.1 Raccolta di informazioni sulla situazione dei minori collocati in contesti di custodia alternativa

La Svizzera attualmente non dispone di dati rappresentativi su scala nazionale sulla situazione dei minori collocati in contesti di custodia alternativa. Una statistica del genere è però necessaria per acquisire una visione d'insieme sulle misure di collocamento, per valutarle e apportare eventualmente dei correttivi.

a. Statistica nazionale sui minori collocati in contesti di custodia alternativa

Attualmente la Confederazione e i Cantoni stanno creando una piattaforma per i collocamenti in istituti educativi e per l'affidamento familiare (Casadata) e sviluppando un apposito strumento di rilevazione. I dati raccolti presentano però una duplice lacuna: da un lato sono obbligate a collaborare solo le istituzioni sovvenzionate dall'UFG, e dall'altro sono poche le statistiche cantonali di cui la piattaforma dispone per integrare i dati. Occorre quindi valutare in che misura lo strumento di rilevazione «Casadata» possa essere trasformato in una piattaforma nell'ottica dell'allestimento di una statistica nazionale e se questo possa avvenire sotto la responsabilità dell'UST. L'articolo 21 capoverso 3 OAMin offre già una base legale per una statistica nazionale sull'affiliazione⁵³.

Seguito delle attività: costituzione di un gruppo di lavoro con rappresentanti dell'UFG e dell'UST (con il coinvolgimento della CDOS e della COPMA) al fine di valutare come procedere all'ulteriore sviluppo della piattaforma «Casadata» dell'UFG sotto il profilo tecnico, a quale organo attribuirne la responsabilità e come attuarlo dal punto di vista operativo e del personale. Successivamente, il gruppo di lavoro dovrebbe anche chiarire chi si farà carico dei costi a livello tecnico, operativo e personale. Responsabilità: UFG.

b. Sviluppo delle competenze degli specialisti

L'UFG continuerà a provvedere alla raccolta di conoscenze iniziata nell'ambito di «Casadata». Il relativo sito Internet sui collocamenti in istituti educativi e l'affidamento familiare in futuro dovrà essere utilizzato in modo ancora più assiduo per far conoscere e diffondere esempi di buone pratiche inerenti alle misure di collocamento. L'UST è a disposizione per fornire supporto nelle questioni statistiche.

⁵³ Art. 21 cpv. 3 OAMin: «Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare l'esecuzione di indagini statistiche sugli affiliati ed emanare le disposizioni necessarie; l'Ufficio federale di statistica esegue le indagini».

Seguito delle attività: conformemente all'articolo 17 della legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure, l'UFG continuerà a aggiornare la rubrica relativa alla gestione delle conoscenze di «Casadata», estendendola a tutte le forme di collocamento in contesti di custodia alternativa. Servizio responsabile: UFG con il sostegno dell'UST. Realizzabile con le risorse esistenti.

5.5 Minori con un genitore detenuto

In mancanza di dati qualitativi e quantitativi su scala sovraregionale, allo stato attuale non è possibile fornire informazioni e disporre di un quadro d'insieme della situazione dei minori con un genitore detenuto e dell'intrattenimento delle loro relazioni reciproche.

5.5.1 Raggruppamento dei dati quantitativi disponibili

Presumibilmente gli istituti di esecuzione delle pene dispongono di dati sui minori con un genitore detenuto, che però non vengono raggruppati né interpretati. L'obiettivo è di rilevarli in modo standardizzato e centralizzato nel quadro di statistiche esistenti, come ad esempio quelle sull'esecuzione delle pene, e di metterli a disposizione a scopo di analisi.

Seguito delle attività: esecuzione di uno studio di fattibilità nel quadro delle attività correnti ad opera della CDDGP e dell'UFG, con la collaborazione dell'UST, per quanto riguarda la rilevazione di dati nel quadro delle statistiche sull'esecuzione delle pene. L'UFG, la CDDGP e l'UST cooperano a tale scopo.

5.5.2 Rilevazione qualitativa sull'intrattenimento delle relazioni tra i minori e il loro genitore detenuto

Gli organi federali e cantonali competenti non dispongono nemmeno di informazioni sul modo in cui gli istituti di esecuzione delle pene garantiscono il diritto dei minori di intrattenere rapporti con il loro genitore detenuto. Andrebbe pertanto analizzata la situazione delle persone che devono intrattenere o costruire relazioni reciproche in condizioni di detenzione, sia dal punto di vista della protezione dei minori, sia nell'ottica dell'esecuzione delle pene e delle misure. Poiché uno studio del genere a livello intercantonale richiederebbe un ingente sforzo di coordinamento, appare opportuno che sia la Confederazione a occuparsene nel quadro dell'informazione e documentazione in materia di esecuzione delle pene e delle misure (cfr. art. 17 LPPM). L'UFG valuterà quindi come si potrebbe svolgere un tale studio nel quadro dell'attuale contratto di prestazioni con il CSDU e quali ulteriori risorse finanziarie dovrebbe stanziare a tal fine.

Seguito delle attività: accertamento della possibilità di svolgere questo studio nel quadro del contratto di prestazioni con il CSDU e, in base all'onere ancora da determinare, valutare se l'UFG possa eventualmente finanziarlo.

5.6 Minori con disturbi dello spettro autistico

Gli organi competenti sottolineano infine la necessità di intervenire riguardo ai trattamenti non farmacologici praticati su minori con disturbi dello spettro autistico. Soprattutto il packing, ossia l'avvolgere i fanciulli affetti da questo disturbo in lenzuola fredde, può rientrare nella fattispecie penale della coazione ed è proibito in altri Paesi. In Svizzera questo metodo di cura non farmacologico è utilizzato occasionalmente.

5.6.1 a. + b. Divieto del finanziamento del packing da parte dell'AI ed eventuale esclusione del suo finanziamento da parte dell'AOMS

Allo stato attuale non si sa con esattezza in quali Cantoni e con quale frequenza venga praticato il metodo di cura del packing su minori con disturbi dello spettro autistico. In base alle

Ulteriore necessità d'intervento per l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo in Svizzera a livello federale

indicazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, questa tecnica è utilizzata nella Svizzera francese, nel Cantone di Ginevra.

Siccome non esistono prove sull'efficacia del packing, il che costituisce un presupposto indispensabile per l'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione invalidità, dal 1° gennaio 2019 il finanziamento di questo metodo di cura sarà esplicitamente vietato nella pertinente direttiva dell'assicurazione invalidità (a.). Inoltre occorre esaminare se non debba essere esclusa l'assunzione dei costi per il packing anche da parte dell'AOMS (b.). In questo modo si intende garantire che né l'assicurazione invalidità né l'AOMS sostengano finanziariamente questo tipo di trattamento.

Seguito delle attività: divieto del finanziamento del metodo di cura del packing per i minori con disturbi dello spettro autistico da parte dell'AI (a.) ed eventuale esclusione esplicita del suo finanziamento da parte dell'AOMS (b.). Realizzabile con le risorse esistenti. Responsabilità per l'AI: UFAS; per l'AOMS: UFSP

6 Misure cantonali attuate con la partecipazione della Confederazione

Le misure seguenti rientrano sotto la responsabilità delle conferenze intercantonali. La Confederazione partecipa però alla loro attuazione entro i limiti dei suoi crediti ordinari e delle risorse di personale disponibili. Anche queste misure sono state elaborate congiuntamente e sono tese a colmare le lacune individuate nell'attuazione della Convenzione.

6.1.1 Offerta di sostegno per l'attuazione della CRC a livello cantonale

L'esame e l'attuazione delle raccomandazioni della Convenzione da parte dei Cantoni deve essere agevolata. Gli attori competenti a livello federale intendono pertanto sostenerli nel follow-up ed elaborare congiuntamente strumenti di supporto per facilitare l'attuazione della Convenzione e delle raccomandazioni.

Seguito delle attività: elaborazione di strumenti (p. es. linee direttive, manuali) destinati ai Cantoni per l'attuazione della Convenzione e delle raccomandazioni, nel quadro dei lavori ordinari della CDOS e della COPMA, in collaborazione con l'UFAS. Realizzabile con le risorse disponibili.

6.1.2 Scambio di esperienze e messa in rete

Alle persone che lavorano con e per i minori vanno offerte occasioni di scambio di informazioni e di messa in rete con altri attori del settore. Lo scambio di esperienze permetterà di acquisire le competenze specialistiche sui diritti dei minori pertinenti al proprio contesto e sulle possibilità di partecipazione dei minori come pure di ampliare le proprie competenze. Consentirà inoltre di discutere sugli esempi di buone pratiche e di sostenere la loro applicazione. Gli organi competenti a livello federale e cantonale intendono in futuro promuovere congiuntamente lo scambio di esperienze e la messa in rete di specialisti sul posto. Andrà svolto almeno un evento dedicato alle possibilità di partecipazione dei minori.

Seguito delle attività: attuazione nel quadro delle attività correnti della CDOS e della COPMA, con la partecipazione degli uffici federali competenti e di altre conferenze intercantonali. L'UFAS potrà inoltre fornire sostegno finanziario in virtù degli articoli 18-21 LPAG (collaborazione e sviluppo delle competenze).

7 Panoramica del pacchetto di misure della Confederazione e dei Cantoni con la partecipazione della Confederazione

La tabella seguente mostra le misure elaborate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Per ogni ambito d'intervento sono elencate le misure elaborate, di responsabilità di organi federali o conferenze intercantonali. Nella seconda colonna sono menzionati gli organi coinvolti nell'attuazione. Infine, nelle ultime due colonne sono indicati, rispettivamente, la motivazione dell'eventuale fabbisogno supplementare necessario per l'attuazione delle misure e il relativo importo.

Tabella 3: Misure, attori coinvolti e richiesta di risorse per ambito d'intervento

Ambito d'intervento «Riserva della Svizzera all'attuazione della Convenzione»				
Misura 1	Analisi della situazione e valutazione del ritiro della riserva concernente l'articolo 37c CRC (cfr. n. 5.1.1)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
a.	Analisi della situazione relativa all'esecuzione della separazione dei minori dagli adulti in regime di privazione della libertà Valutazione della possibilità di svolgere uno studio nel quadro del contratto di prestazioni con il CSDU	Responsabilità: UFG Partecipazione: SEM, DFAE, CDDGP	Gli accertamenti necessari possono essere svolti con le risorse disponibili. Il finanziamento dello studio sarà oggetto della valutazione.	-
b.	Lavori preparatori per il ritiro della riserva concernente l'articolo 37c CRC	Responsabilità: UFG Partecipazione: SEM, DFAE	Realizzabile con le risorse disponibili	-

Panoramica del pacchetto di misure della Confederazione e dei Cantoni con la partecipazione della Confederazione

Ambito d'intervento «Sensibilizzazione e formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori e promozione della partecipazione dei minori»				
Misura 2	Analisi della situazione relativa alle iniziative di sensibilizzazione e all'offerta formativa e aiuti finanziari per colmare eventuali lacune (cfr. n. 5.2.1)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
a.	Mandato scientifico per il rilevamento della situazione attuale nella formazione professionale (formazione e formazione continua) per quanto concerne la formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori	Responsabilità: SEFRI	Realizzabile con le risorse disponibili	-
b.	Sensibilizzazione e formazione di determinate figure professionali sui diritti dei minori	Responsabilità: UFAS	Per la sensibilizzazione e la formazione delle figure professionali che lavorano con e per i minori – sulla base del bisogno comprovato mediante il rilevamento della situazione attuale – il credito «Protezione dell'infanzia /Diritti del fanciullo» impiega delle risorse supplementari, nel periodo 2021–2025.	In funzione dei risultati dell'analisi della situazione di cui alla lettera a.
Misura 3	Incentivi finanziari per promuovere la partecipazione dei minori (cfr. n. 5.2.2)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
	Maggiore ponderazione della partecipazione dei minori nel quadro della concessione degli aiuti finanziari secondo la LPAG	Responsabilità: UFAS	Realizzabile con le risorse disponibili	-

Panoramica del pacchetto di misure della Confederazione e dei Cantoni con la partecipazione della Confederazione

Ambito d'intervento «Protezione dei minori da ogni forma di violenza»				
Misura 4	Definizione delle necessità d'intervento sulla base degli studi più recenti e sviluppo delle misure del caso (cfr. n. 5.3.1)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
	<p>Impiego dei risultati di recenti studi sulle minacce per il benessere dei minori in Svizzera per definire congiuntamente le necessità d'intervento</p> <p>Su questa base, sviluppo di misure coordinate</p>	<p>Responsabilità: UFAS</p> <p>Partecipazione: UST, UFU, fedpol, CDDGP, CDOS, COPMA</p>	Realizzabile con le risorse disponibili	-
Misura 5	Rafforzamento del coordinamento degli interventi contro ogni forma di violenza nei confronti dei minori (cfr. n. 5.3.2)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
	<p>Rafforzamento del coordinamento degli interventi secondo il diritto sulla protezione dei minori e degli adulti e nell'applicazione della LAV, ad esempio tramite la promozione e la diffusione di buone pratiche</p>	<p>Responsabilità: UFAS</p> <p>Partecipazione: UFU, COPMA, CDDGP, CDOS</p>	Realizzabile con le risorse disponibili	-

Panoramica del pacchetto di misure della Confederazione e dei Cantoni con la partecipazione della Confederazione

Ambito d'intervento «Minori collocati in contesti di custodia alternativa»				
Misura 6	Raccolta di informazioni sulla situazione dei minori collocati in contesti di custodia alternativa (cfr. n. 5.4.1)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
a.	Esame della possibilità di ampliare lo strumento di rilevazione della piattaforma per l'educazione in istituto e l'affidamento familiare (Casadata), facendone una statistica nazionale sul collocamento dei minori.	Responsabilità per la rilevazione: UFG Responsabilità per la statistica: UST Partecipazione: COPMA, CDOS		-
b.	Sviluppo delle competenze degli specialisti tramite l'individuazione di buone pratiche e la loro messa a disposizione su Casadata	Responsabilità: UFG Partecipazione: UST	Informatica e allestimento della statistica	Credito corrente

Ambito d'intervento «Minori con un genitore detenuto»				
Misura 7	Raggruppamento dei dati quantitativi disponibili (cfr. n. 5.5.1)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
	Verifica della fattibilità dell'integrazione di una statistica esistente con dati relativi ai minorenni con un genitore detenuto e dell'inclusione di dati disponibili	Responsabilità: CDDGP, UFG Partecipazione: UST	Realizzabile con le risorse disponibili	-

Panoramica del pacchetto di misure della Confederazione e dei Cantoni con la partecipazione della Confederazione

Misura 8	Rilevazione qualitativa sull'intrattenimento delle relazioni tra i minori e il loro genitore detenuto (cfr. n. 5.5.2)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
	Valutazione della possibilità di svolgere uno studio qualitativo sul modo in cui gli istituti penitenziari garantiscono il diritto dei minori di intrattenere relazioni con i genitori detenuti, nel quadro di un finanziamento misto UFG/contratto di prestazioni con il CSDU	Responsabilità: UFG Partecipazione: CDDGP	Il finanziamento dello studio sarà oggetto della valutazione.	-

Ambito d'intervento «Minori con disturbi dello spettro autistico»

Misura 9	Divieto del finanziamento del «packing» da parte dell'AI ed eventuale esclusione del suo finanziamento da parte dell'AOMS (cfr. n. 5.6.1)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
a.	Divieto del finanziamento del metodo di cura del packing per i minori con disturbi dello spettro autistico da parte dell'AI	Responsabilità: UFAS	Realizzabile con le risorse disponibili	-
b.	Eventuale esplicita esclusione del finanziamento del packing da parte dell'AOMS	Responsabilità: UFSP	Realizzabile con le risorse disponibili	-

Panoramica del pacchetto di misure della Confederazione e dei Cantoni con la partecipazione della Confederazione

Partecipazione della Confederazione alle misure dei Cantoni				
Misura 10	Offerta di sostegno per l'attuazione della CRC a livello cantonale (cfr. n. 6.1.1)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
	Sostegno della Confederazione ai Cantoni nell'elaborazione di strumenti per l'attuazione della Convenzione e delle raccomandazioni a livello cantonale	Responsabilità: CDOS e COPMA Partecipazione: UFAS	Realizzabile con le risorse disponibili	-
Misura 11	Scambio di esperienze e messa in rete (cfr. n. 6.1.2)			
	Breve descrizione	Attori coinvolti	Motivazione delle risorse necessarie	Importo richiesto
	Incontri di scambio tematici per le persone che lavorano con e per i minori; almeno un evento dedicato alle possibilità di partecipazione dei minori	Responsabilità: CDOS e COPMA Partecipazione: UFAS, UFG, CDPE, CDS, CDDGP	Realizzabile con le risorse disponibili	-

8 Conclusioni del Consiglio federale

Nel 1997 la Svizzera ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo conclusa nel 1989, impegnandosi così a creare le condizioni necessarie per garantire il rispetto dei diritti dei minori sanciti nella Convenzione. In questo contesto la Confederazione ha il compito di coordinare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo in Svizzera, dove, per via del sistema federale, le competenze sono ripartite tra numerosi attori.

In stretta collaborazione, la Confederazione e i Cantoni hanno esaminato le raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, determinato la necessità d'intervento e stabilito l'ordine di priorità degli eventuali provvedimenti da prendere a livello federale. Su questa base, il Consiglio federale ha individuato le seguenti misure tese a migliorare ulteriormente l'attuazione della Convenzione.

1. Valutare il ritiro della riserva concernente l'articolo 37 lettera c CRC.
2. Analizzare la situazione della formazione in materia di diritti del fanciullo nell'ambito della formazione professionale (formazione e formazione continua) delle figure professionali che lavorano con e per i minori. Se del caso, questi vengono sensibilizzati e formati sulla CRC e sulle esigenze che ne derivano.
3. Promuovere in modo mirato la partecipazione dei minori mediante gli aiuti finanziari della Confederazione nel quadro della LPAG.
4. Analizzare le necessità d'intervento alla luce di recenti studi sulle minacce per il benessere dei minori e, se del caso, sviluppare misure per una migliore protezione dei minori dalla violenza.
5. Migliorare il coordinamento degli interventi contro ogni forma di violenza nei confronti dei minori tramite la promozione e la diffusione di buone pratiche.
6. Valutare in che misura la Confederazione è in grado di raccogliere e analizzare dati statistici a livello nazionale sulla situazione dei minori collocati in contesti di custodia alternativa; migliorare le competenze degli specialisti tramite la diffusione di buone pratiche.
7. Valutare le possibilità per migliorare la rilevazione dei dati sui figli di genitori detenuti.
8. Valutare la possibilità di svolgere uno studio qualitativo sul modo in cui gli istituti penitenziari garantiscono il diritto dei minori di intrattenere relazioni con i genitori detenuti.
9. Vietare il finanziamento, da parte dell'Al, del «packing» (avvolgimento in lenzuola fredde) quale metodo di trattamento per i minori con disturbi dello spettro autistico e valutare se escludere il suo finanziamento da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
10. Garantire il sostegno della Confederazione ai Cantoni nell'elaborazione di strumenti per l'attuazione della CRC a livello cantonale.
11. Promuovere a livello regionale lo scambio di esperienze e la messa in rete di persone che lavorano con e per i minori.

La maggioranza delle misure è attuata dagli uffici federali nel quadro delle loro attività correnti. Il Consiglio federale ha inoltre incaricato i competenti uffici federali di attuare o esaminare approfonditamente ulteriori quattro misure (1, 2, 6, e seconda parte della misura 9).

Bibliografia

UFAS (2016), Raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo del febbraio 2015; competenze tematiche e organi di contatto; <https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html> (consultato il 20.6.2018)

Egbuna-Joss A. e Kälin W. (2012), *Die Umsetzung internationaler Menschenrechtsempfehlungen im föderalistischen Staat*, Berna: Centro svizzero di competenza per i diritti umani; http://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/120214_SKMR_Studie_Follow-up.pdf (consultato il 20.6.2018)

DFAE (2015), *Praxisleitfaden völkerrechtliche Verträge*, Berna: 3^a edizione

Kälin W. e Epiney A. (2003), *Völkerrecht. Eine Einführung*, Berna: Stämpfli

Krüger P., Lätsch D., Voll P., Völksen S. et al. (2018), «Übersicht und evidenzbasierte Erkenntnisse zu Massnahmen der Früherkennung von innerfamiliärer Gewalt bzw. Kindeswohlgefährdungen», in *Beiträge zur sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 1/18 (in tedesco con riassunto in italiano), Berna: UFAS

Spenlé C. A. (2011), *Die Staatenberichtsverfahren der UNO Menschenrechtsverträge - Zur Notwendigkeit einer Reform der Kontrollmechanismen der UNO Menschenrechtsverträge*, Züriigo / Basilea / Ginevra: Schulthess

Jann W. e Wegrich K. (2003), «Phasenmodelle und Politikprozesse: Der Policy Cycle», in Schubert K. e Bandelow N. C. (a c.), *Lehrbuch der Politikfeldanalyse*, Monaco di Baviera / Vienna: de Gruyter

Comitato ONU per i diritti del fanciullo (2015), *Concluding Observations on the combined second to fourth periodic reports of Switzerland*, CRC/C/CHE/CO/2-4; <http://www.refworld.org/docid/566e80214.html> (consultato il 20.6.2018)

Comitato ONU per i diritti del fanciullo (2003), *General comment no. 5: General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child*, 27 novembre 2003, CRC/GC/2003/5; <http://www.refworld.org/docid/4538834f11.html> (consultato il 20.6.2018)

Assemblea generale dell'ONU (1989), *Convention on the Rights of the Child*, 20 novembre 1989, United Nations, *Treaty Series*, vol. 1577, pag. 3; <http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html> (consultato il 20.6.2018)

Allegati

Allegato 1 – Composizione del gruppo di lavoro e di accompagnamento

Delegati delle conferenze intercantonali

- Martine Lachat fino al 31 ottobre 2017, dal 1° novembre 2017 Joanna Bärtschi, responsabile del Settore Infanzia e gioventù, CDOS e rappresentante della CDS
- Florian Düblin, segretario generale supplente, CDDGP
- Beat Reichlin, segretario generale supplente, COPMA

Delegati di organi federali

- Irene Huber Bohnet, Ambito Violenza domestica, UFU
- Beatrice Kalbermatter, Settore Esecuzione delle pene e delle misure, UFG
- Judith Wyder, Settore Diritto civile e procedura civile, UFG
- Dagmar Costantini, Sezione Promozione della salute e prevenzione, Unità di direzione Sanità pubblica, UFSP
- Alexandre von Kessel, Sezione Sanità globale, Divisione Affari internazionali, UFSP
- Anne-Corinne Vollenweider Wyss, responsabile della Sezione Criminalità e diritto penale, Divisione Salute e affari sociali, UST
- Fabian Ilg, responsabile supplente del commissariato Cibercriminalità SCOCI, Divisione Informatica forense, cibercriminalità, Ambito direzionale Polizia giudiziaria federale, fedpol
- Philippe Piatti, responsabile del Settore Basi, analisi e misure, Divisione Prevenzione nazionale di polizia in materia di criminalità, fedpol
- Hanspeter Dolder, capo della Sezione Analisi criminale generale, documentazione e servizi linguistici, Ambito direzionale Stato maggiore, fedpol fino al 30 giugno 2018
- Fabienne Baraga, relatrice specializzata, Stato maggiore Diritto, SEM
- Stephan Gürber, Sezione Sussidi e principi fondamentali, Ambito direzionale Asilo, SEM
- Anne Mosimann Girardet, Divisione Diritti dell'uomo, Direzione del diritto internazionale pubblico, DFAE
- Jacqueline Würth, Unità Gestione della formazione e ricerca, SEFRI

Persone responsabili per l'elaborazione del rapporto presso l'UFAS

- Ludwig Gärtner, responsabile dell'Ambito Famiglia, generazioni e società, vicedirettore
- Sabine Scheiben, co-responsabile del Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù
- Regula Bernhard Hug, Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù, capoprogetto fino a marzo del 2018
- Sibylle Hafner, Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù, capoprogetto da aprile del 2018
- Michelle Jenni, Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù, capoprogetto supplente
- Jean-Marie Bouverat, Settore Organizzazioni internazionali

Allegato 2 – Tenore delle raccomandazioni ritenute prioritarie

Tema	N.	Tenore
Ritiro delle riserve	7	Il Comitato sollecita la Svizzera a considerare la possibilità di ritirare le rimanenti riserve relative alla Convenzione.
Formazione di determinate figure professionali sui diritti dei minori	21b	Il Comitato raccomanda alla Svizzera di sviluppare programmi di formazione sistematici e continui sui diritti dei minori destinati a tutte le figure professionali che lavorano con e per i minori, quali giudici, avvocati, funzionari preposti all'applicazione della legge, funzionari pubblici, insegnanti, personale sanitario (psicologi compresi) e operatori sociali.
Formazione di determinati gruppi professionali sulle possibilità di partecipazione	29c	Il Comitato raccomanda alla Svizzera di garantire che le figure professionali attive in ambito giudiziario o sociale o che operano in altri ambiti concernenti i minori ricevano sistematicamente una formazione adeguata su come assicurare una partecipazione effettiva dei minori.
Strategia di prevenzione e intervento per la protezione dei minori	41b	Il Comitato raccomanda alla Svizzera di sviluppare una strategia globale per la prevenzione e l'intervento in casi di maltrattamenti, abusi, negligenza e violenza domestica, compresa la fornitura di servizi per il riadattamento e il reinserimento sociale delle vittime.
Coordinamento nell'ambito della protezione dei minori	41d	Il Comitato raccomanda alla Svizzera di rafforzare il coordinamento nazionale per contrastare ogni forma di violenza nei confronti dei minori.
Minori collocati in contesti di custodia alternativa	49a	Il Comitato raccomanda alla Svizzera di istituire meccanismi per raccogliere e analizzare sistematicamente informazioni e dati disaggregati sui minori in tutti i contesti di custodia alternativa.
Figli di genitori detenuti	53	Il Comitato raccomanda alla Svizzera di raccogliere dati e avviare uno studio sulla situazione dei figli di detenuti in Svizzera, per valutare se sia garantito che i minori e i loro genitori intrattengano relazioni personali, ivi compresi visite regolari, servizi adeguati e sostegno appropriato, e se l'interesse superiore del fanciullo sia tenuto in primaria considerazione in tutte le decisioni.
Disturbi dello spettro autistico	55f	Nell'ottica dei diritti dei minori con disabilità, il Comitato sollecita la Svizzera ad adottare un approccio alla disabilità che si basi sui diritti umani. Raccomanda pertanto alla Svizzera di vietare per legge la pratica del «packing» e adottare le misure necessarie per garantire che i minori con disturbi dello spettro autistico vengano trattati con dignità e rispetto e beneficiano di una reale tutela.
Formazione nell'amministrazione della giustizia minorile	73c	In particolare, il Comitato sollecita la Svizzera ad assicurare che tutte le persone coinvolte nell'amministrazione della giustizia minorile, ivi compresi gli avvocati difensori, ricevano una formazione adeguata.

Allegato 3 – Ripartizione delle raccomandazioni tra organi federali e conferenze intercantonali competenti



UFAS, UFG, SEM, DFAE, UFSP, UST, USAV, SECO, UFU, UFPD, SLR, UFC, UFCOM, fedpol, UFSP0



Allegato 4 – Raccomandazioni cui non verrà dato seguito, con relative motivazioni

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuitale dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 9</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di proseguire e rafforzare il suo impegno per armonizzare completamente le legislazioni cantonali e quella federale con la Convenzione.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Iniziativa parlamentare Amherd 07.402 Base costituzionale per una legge federale sul promovimento dell'infanzia e dei giovani nonché sulla loro protezione		
<p>Raccomandazione n. 11(i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di sviluppare e attuare, previa consultazione con i minori e la società civile, una politica e una strategia nazionali per la realizzazione integrale dei principi e delle disposizioni della Convenzione, fornendo in tal modo un quadro per le strategie e i piani cantonali.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		La procedura di follow-up (UFAS / CDOS / Cantoni) per colmare le lacune individuate nell'attuazione della CRC e chiarire le competenze costituisce la strategia in questione.	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 11(ii)</p> <p>Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di stanziare adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione di queste politica e strategia globali nonché di strategie o piani correlati a livello cantonale.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>I risultati del follow-up saranno parte integrante del rapporto periodico. La valutazione complessiva del follow-up avverrà dunque nel quadro della procedura di presentazione dei rapporti periodici.</p>	
<p>Raccomandazione n. 13(i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di istituire un organo di coordinamento preposto all'attuazione della Convenzione e della politica e della strategia globali con piena capacità e autorità nonché di predisporre le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per coordinare efficacemente gli interventi a favore dei diritti dei minori tra i diversi settori e livelli federale, cantonale e comunale, in vista del raggiungimento di standard di protezione uniformi su tutto il territorio.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>La raccomandazione è adempiuta mediante l'attuazione della LPAG con i relativi organi di coordinamento tra gli organi federali e tra la Confederazione e i Cantoni nonché il follow-up coordinato (Confederazione / Cantoni).</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 13(ii)</p> <p>Il Comitato raccomanda altresì che le organizzazioni della società civile e i minori siano invitati a far parte dell'organo di coordinamento.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<p>Nel confronto conclusivo sono state ritenute prioritarie altre raccomandazioni. Per questa raccomandazione, a causa della mancanza di risorse, il rapporto costi-benefici è sfavorevole.</p>
<p>Raccomandazione n. 15.1 e 2</p> <p>1. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di istituire un processo budgetario che tenga adeguatamente conto dei bisogni dei minori a livello sia federale che cantonale e preveda chiare allocazioni a favore dei minori nei settori pertinenti e presso gli enti competenti, indicatori specifici e un sistema di monitoraggio.</p> <p>2. Inoltre, il Comitato raccomanda allo Stato parte di monitorare in modo effettivo la distribuzione delle risorse allocate per l'attuazione della Convenzione e di valutarne l'efficacia, l'adeguatezza e l'equità.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>L'UFAS rileva le spese per la funzione «famiglia/figli» nella statistica del Conto globale della sicurezza sociale (CGSS), fornendo cifre che possono essere confrontate con quelle degli Stati dell'UE.</p>	<p>Divergenza con la valutazione del Comitato per i diritti del fanciullo in merito all'importanza della raccomandazione. Gli organi competenti ritengono che il suo rapporto costi-benefici sia sfavorevole e ne mettono quindi in discussione la fattibilità:</p> <p>è impossibile isolare le spese destinate solo ai minori ed è inoltre molto difficile rilevare le spese di ogni Cantone e ogni Comune.</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 17(i)</p> <p>Il Comitato raccomanda vivamente allo Stato parte di migliorare senza indugio il suo sistema per la raccolta di dati. I dati dovrebbero coprire tutti gli ambiti della Convenzione e dovrebbero essere disaggregati, inter alia, per età, sesso, disabilità, area geografica, origine etnica e nazionale e situazione socioeconomica, al fine di agevolare l'analisi della situazione di tutti i minori, in particolare di quelli in condizioni di vulnerabilità.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Numerose statistiche permettono di ottenere indicazioni sulla situazione dei minori (fino a 18 anni).</p>	
<p>Raccomandazione n. 17(ii)</p> <p>Inoltre, il Comitato raccomanda che i dati e gli indicatori vengano usati per formulare, monitorare e valutare politiche, programmi e progetti per l'attuazione effettiva della Convenzione.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>L'UFAS è incaricato di proporre progetti di strumenti per la raccolta di dati e il gruppo di lavoro CRC dovrà validare questi strumenti.</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 19</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte ad adottare misure per istituire senza indugio un meccanismo indipendente per il monitoraggio dei diritti umani in generale e un meccanismo specifico per il monitoraggio dei diritti dei minori che sia in grado di ricevere e esaminare denunce di minori ed indagare su di esse in maniera adatta ai minori, garantire il rispetto della vita privata e la protezione delle vittime, e avviare attività di monitoraggio e follow-up per le vittime.</p> <p>Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di garantire l'indipendenza di un tale meccanismo di monitoraggio – anche in termini di finanziamento, mandato e immunità – in modo da assicurare la piena conformità ai Principi di Parigi.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Mandato del Consiglio federale di esaminare opzioni per la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani.</p>		

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 21 (a)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a potenziare i suoi programmi di sensibilizzazione, anche favorendo un maggior impegno dei media per sensibilizzare sulla Convenzione in maniera adeguata ai minori, promuovendo il coinvolgimento attivo dei minori stessi nelle attività di sensibilizzazione del pubblico e garantendo misure mirate per i genitori.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 23 (a)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di fissare un quadro normativo chiaro per le imprese attive nello Stato parte, anche accelerando l'adozione della strategia Ruggie per la Svizzera, al fine di garantire che le loro attività non incidano negativamente sui diritti umani o compromettano le norme relative a settori quali l'ambiente, il lavoro o altri, in special modo quelle relative ai diritti dei minori, ed assicurare l'attuazione effettiva di tale quadro.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato von Graffenried 12.3503 Una strategia Ruggie per la Svizzera del 9 dicembre 2016</p>		

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 23 (b)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che le imprese e le loro filiali operanti sul territorio dello Stato parte o gestite dal suo territorio siano legalmente responsabili di qualsiasi violazione dei diritti dei minori e dei diritti umani.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato von Graffenried 12.3503 Una strategia Ruggie per la Svizzera del 9 dicembre 2016</p>		
<p>Raccomandazione n. 25(i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di intensificare gli sforzi per eliminare la discriminazione contro i minori che vivono in condizioni sfavorevoli e di emarginazione, in particolare i minori migranti, rifugiati e richiedenti l'asilo, i minori con disabilità e quelli sprovvisti di un titolo di soggiorno valido (sans papiers).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>La «tutela dalla discriminazione» e la «promozione della prima infanzia» sono ambiti di promozione dei PIC 2014-2017 (convenzione tra la Confederazione e i Cantoni).</p> <p>La promozione delle pari opportunità durante la gravidanza e la prima infanzia è uno degli obiettivi del Dialogo sull'integrazione «Prima infanzia – Chi inizia sano va lontano» della Conferenza tripartita sugli agglomerati.</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 25(ii)</p> <p>Raccomanda inoltre allo Stato parte di rafforzare il suo impegno per la promozione di una cultura della tolleranza e del rispetto reciproco.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<p>I PIC prevedono lo sviluppo di un sostegno professionale per le vittime di discriminazione razziale in tutti i Cantoni.</p> <p>Piano d'azione di Confederazione / Cantoni / Comuni per migliorare le condizioni di vita dei nomadi</p> <p>La Confederazione sovvenziona progetti contro il razzismo e a favore dei diritti umani.</p>	
<p>Raccomandazione n. 25(iii)</p> <p>Infine, il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare una legislazione completa contro la discriminazione per motivi di orientamento sessuale e identità di genere, e di includere questi motivi nell'articolo 261^{bis} del Codice penale.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Iniziativa parlamentare Reynard 13.407 Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale</p> <p>All'iniziativa parlamentare è stato dato seguito. Ora è in corso di elaborazione un progetto di legge.</p> <p>Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Naef 12.3543 Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione</p>		

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 27(i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che il diritto a che l'interesse superiore del fanciullo sia una considerazione permanente sia adeguatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i procedimenti e in tutte le decisioni di natura legislativa, amministrativa e giudiziaria nonché in tutte le politiche e in tutti i programmi e progetti pertinenti e aventi ripercussioni sui minori.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Con l'introduzione dell'articolo 11 nella nuova Costituzione federale, il 1° gennaio 2000, il bene del minore è assunto al rango di diritto costituzionale. Il bene del minore è il criterio prioritario da seguire in tutte le procedure di revisione legislativa concernente i minori e in tutte le decisioni emanate da un'autorità, che li riguardano.</p>	
<p>Raccomandazione n. 27(ii), 1 e 2</p> <p>1. A tal proposito, lo Stato parte è invitato a sviluppare procedure e criteri per fornire indicazioni utili a tutte le persone competenti per determinare l'interesse superiore del fanciullo in ogni ambito e per attribuirgli la dovuta importanza a titolo di considerazione permanente.</p> <p>2. Tali procedure e criteri dovrebbero essere diffusi presso i tribunali, le autorità amministrative e gli organi legislativi, le istituzioni pubbliche e private di protezione sociale nonché il grande pubblico.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<p>La Confederazione sostiene, mediante gli aiuti finanziari secondo l'articolo 11 LPAG, un progetto modello per lo sviluppo di una guida che definisca i processi per valutare il benessere dei minori secondo un approccio sistemico-dialogico.</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 29 (a)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare il suo impegno per garantire che il diritto del fanciullo di essere ascoltato sia applicato in tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti i minori e che le opinioni di questi ultimi siano debitamente prese in considerazione.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Postulato della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale 14.3382 Bilancio sull'attuazione in Svizzera del diritto a essere sentiti di cui all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo</p>		
<p>Raccomandazione n. 29 (b)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di intensificare gli sforzi per garantire che i minori abbiano il diritto di esprimere liberamente la loro opinione su ogni questione che li interessa e che le loro opinioni siano debitamente prese in considerazione a scuola e presso le altre istituzioni educative, in famiglia, nonché nella pianificazione politica e nei processi decisionali, prestando particolare attenzione ai minori che vivono in condizioni sfavorevoli e di emarginazione.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Reynard 13.4304 Rafforzare la Sessione dei giovani</p>	<p>Convenzione sugli obiettivi nel contratto di prestazioni 2016–2018 con l'associazione Kinderanwaltschaft Schweiz</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 31(i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assicurare che la registrazione della nascita sia disponibile non appena possibile per tutti i bambini, a prescindere dallo statuto giuridico e/o dall'origine dei genitori.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Direttive UFSC n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008, Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile</p> <p>Circolare UFSC n. 20.08.10.01 del 1° ottobre 2008, Documentazione della nascita di un figlio di genitori stranieri, in assenza di dati disponibili nel registro dello stato civile</p> <p>Alta vigilanza della Confederazione sullo stato civile nei Cantoni</p>	
<p>Raccomandazione n. 31(ii)</p> <p>Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di garantire che tutti i bambini nati sul suo territorio acquisiscano la cittadinanza svizzera a prescindere dallo statuto giuridico dei genitori, nei casi in cui altrimenti sarebbero apolidi.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>L'articolo 30 del progetto di revisione della LCit in vigore dal 1° gennaio 2006 ha previsto la naturalizzazione agevolata per i minorenni apolidi.</p> <p>Le modifiche apportate nel quadro della revisione totale della LCit riguardano il computo di ogni soggiorno effettuato in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto in materia di stranieri; in vigore da gennaio del 2018.</p>		

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuitale dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 31(iii)</p> <p>Il Comitato raccomanda altresì allo Stato parte di ratificare la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961, la Convenzione europea sulla nazionalità del 1997 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati del 2009.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (11.022)</p>		
<p>Raccomandazione n. 33(i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di intensificare gli sforzi per garantire, per quanto possibile, il rispetto del diritto dei figli adottati e di quelli nati da procreazione con assistenza medica di conoscere le proprie origini.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<p>La legge sulla medicina della procreazione (LPAM) prevede appositi meccanismi in tal senso.</p> <p>Adeguamento del diritto di adozione nel CC con effetto dal 1° gennaio 2018.</p>	
<p>Raccomandazione n. 33(ii)</p> <p>Il Comitato raccomanda in particolare allo Stato parte di prendere in considerazione la soppressione del riferimento all'interesse degno di protezione quale prerequisito per il diritto del figlio di chiedere informazioni sulla sua origine biologica.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<p>Nel confronto conclusivo sono state ritenute prioritarie altre raccomandazioni. Gli attori competenti sono coscienti del problema e intendono continuare a seguire gli sviluppi in merito.</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuitale dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 35</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte a vietare l'uso degli «sportelli per neonati», a potenziare e promuovere le alternative già esistenti e a vagliare l'introduzione, in ultima istanza, della possibilità di parti in anonimato presso gli ospedali.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Maury Pasquier 13.4189 Migliorare il sostegno alle madri in difficoltà e alle famiglie vulnerabili		
<p>Raccomandazione n. 37</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di dar seguito alle misure raccomandate nel rapporto del Consiglio federale <i>I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rapporto del Consiglio federale <i>Giovani e violenza. Situazione della prevenzione e interazione con l'intervento e la repressione</i> , 13 maggio 2015		
<p>Raccomandazione n. 37 (a/i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare e attuare effettivamente leggi e politiche basate sui diritti umani al fine di garantire che tutti i minori abbiano accesso ai media digitali e alle TIC.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rapporto del Consiglio federale <i>Giovani e media. Futura impostazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera</i></p> <p>Strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera (marzo 2012)</p>	<p>Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)</p> <p>Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)</p> <p>Legge federale del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis)</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 37 (a/ii)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire la piena protezione prevista dalla Convenzione e dai suoi protocolli facoltativi nell'ambiente online.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Revisione parziale della LTC (messaggio adottato il 7 settembre 2017): nuovo obbligo di prestare consulenza sui filtri di protezione dei minori nei punti di vendita e obbligo per i fornitori di servizi Internet di bloccare l'accesso a siti Internet pedopornografici</p> <p>Revisione della LPD (compreso l'esame delle possibilità per migliorare la protezione dei dati dei minorenni); dal 2015</p>	<p>Art. 41 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) per quanto riguarda i servizi a valore aggiunto</p> <p>Modulo di comunicazione SCOCI (segnalazione di contenuti illegali)</p> <p>2014: ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote)</p> <p>Art. 197 cpv. 4 CP: anche il consumo di pedopornografia è passibile di pena</p> <p>Art. 187 e 22 CP: il grooming è passibile di pena</p> <p>Art. 197 cpv. 1 CP: rendere accessibile la pornografia a minorenni è passibile di pena</p> <p>Ciberbullismo: non costituisce esplicitamente una fattispecie penale, ma sono penalmente perseguibili le molestie, le minacce e le offese (vari art. CP)</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 37 (b)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a incoraggiare la cooperazione con il settore delle TIC e altri settori pertinenti e agevolare lo sviluppo di linee guida facoltative, autoregolatrici, professionali ed etiche nonché codici di condotta e altre iniziative, quali lo sviluppo di soluzioni tecniche atte a promuovere la sicurezza online, che siano accessibili ai minori.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Rapporto del Consiglio federale <i>Giovani e media</i> (maggio 2015)</p> <p>Revisione parziale della LTC (2016-2017)</p>	<p>Lavori legislativi per la regolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi (presumibilmente in Consiglio federale nel 2018)</p> <p>Art. 41 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) per quanto riguarda i servizi a valore aggiunto</p>	
<p>Raccomandazione n. 37 (c)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di continuare a rafforzare i programmi di sensibilizzazione, informazione ed educazione volti a sensibilizzare l'opinione pubblica in generale e i genitori e i minori in particolare sulle opportunità e sui rischi legati all'uso dei media digitali e delle TIC.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Rapporto del Consiglio federale <i>Giovani e media. Futura impostazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera</i></p>	<p>DCF del 13 maggio 2015 (dal 2016, proseguimento a tempo indeterminato delle attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica)</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 39(i)</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte a vietare esplicitamente tutte le pratiche di punizione corporale in ogni contesto.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>La mozione Galladé 15.3639 Abolire le punizioni corporali è stata respinta dal Consiglio nazionale il 3 maggio 2017.</p> <p>Nella sua seduta dell'8 e 9 ottobre 2015 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso di non dare seguito alla petizione della classe 3-4 e di Gäbelbach 15.2016 Per un divieto di prendere a schiaffi, depositata il 16 marzo 2015.</p>		
<p>Raccomandazione n. 39(ii)</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte a rafforzare il suo impegno per promuovere forme positive, non violente e partecipative di educazione dei figli e di disciplina.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<p>Diversi Cantoni stanno sviluppando la propria politica dell'infanzia e della gioventù (con il sostegno della Confederazione, in virtù dell'art. 26 LPAG). In alcuni Comuni sono svolti progetti specifici di prevenzione e sensibilizzazione, come il progetto «Keine Daheimnisse» (ovvero «Senza segreti domestici») del National Coalition Building Institute. L'associazione Formazione dei genitori CH è sostenuta tramite il credito «Associazioni mantello delle organizzazioni familiari».</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 41 (a)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di introdurre una banca dati nazionale per tutti i casi di violenza nei confronti dei minori, ivi compresi maltrattamenti, abusi, negligenza e violenza domestica.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<p>Non si rileva alcuna necessità d'intervento a livello federale, per la motivazione seguente. Gli attori competenti fanno riferimento a diverse statistiche che esistono già, ma possono essere coordinate meglio, il che può però essere realizzato anche senza ulteriori misure nel quadro del follow-up.</p>
<p>Raccomandazione n. 41 (b/ii)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di avviare ulteriori studi per valutare la frequenza e la natura della violenza nei confronti dei minori.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<p>Divergenza con la valutazione del Comitato per i diritti del fanciullo in merito all'importanza della raccomandazione.</p>
<p>Raccomandazione n. 41 (c)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di valutare il lavoro delle strutture esistenti e riferire sui risultati e sulle misure adottate in occasione del prossimo rapporto periodico.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Valutazione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (2017), valutazione LAV (2017), rapporto al Consiglio federale sull'attuazione dell'art. 26 LPAG (presumibilmente alla fine del 2018)</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 41 (e)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di prestare particolare attenzione alla dimensione di genere della violenza e affrontarla.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Ratifica della Convenzione di Istanbul</p>	
<p>Raccomandazione n. 43 (a)</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte a continuare e rafforzare le misure di prevenzione e protezione per affrontare la questione della mutilazione degli organi genitali femminili, ivi compresi la formazione delle figure professionali del settore, i programmi di sensibilizzazione e il perseguimento penale degli autori di tali atti.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Progetto «Misure contro le mutilazioni genitali femminili 2016-2019»</p> <p>L'UFSP e la SEM stanziavano un importo complessivo di 1 200 000 franchi per i quattro anni dal 2016 al 2019. In questo contesto sono finanziate prestazioni negli ambiti informazione/sensibilizzazione, protezione/intervento, prevenzione, assistenza sanitaria e messa in rete.</p> <p>Un progetto di ricerca in corso è teso a stimare il numero di vittime di mutilazioni genitali femminili in Svizzera e a rilevare la posizione e le conoscenze degli esperti del settore sanitario in materia. Se ne trarranno raccomandazioni per migliorare l'assistenza e individuare le donne e ragazze che hanno subito o sono esposte al rischio di mutilazioni genitali femminili.</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 43 (b)</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte a assicurare che nessuno subisca trattamenti medici o chirurgici non necessari durante l'infanzia, garantire l'integrità fisica, l'autonomia e l'autodeterminazione dei minori interessati, e fornire alle famiglie di minori intersessuali consulenza e sostegno adeguati.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Modifica del CC: attualmente in fase di valutazione a livello di piano normativo		
<p>Raccomandazione n. 45(i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare le misure tese a sostenere le famiglie.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia: ulteriori sussidi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e per progetti volti ad adeguare maggiormente tale offerta ai bisogni dei genitori; in vigore dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 45(ii)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire un'offerta di custodia di bambini sufficiente e di qualità su tutto il territorio.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia: programma d'incentivazione per promuovere nuovi posti di custodia nelle strutture collettive diurne e in quelle parascolastiche affinché i genitori possano conciliare meglio la famiglia e il lavoro o la formazione; in vigore dal 1° febbraio 2003 al 31 gennaio 2019, proroga fino al 31.1.2023</p>	
<p>Raccomandazione n. 47 (a/i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di accelerare la procedura di valutazione delle adozioni di bambini nati tramite maternità surrogata all'estero.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<p>Benché lo statuto giuridico dei bambini non sia disciplinato in maniera esaustiva, le incertezze giuridiche possono essere dissipate mediante una procedura di adozione nazionale; gli accertamenti da svolgere nel quadro di questa procedura sono inoltre nell'interesse dei bambini.</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 47 (a/ii)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che il minore non sia apolide o vittima di discriminazione nel periodo di attesa che intercorre tra il suo arrivo nello Stato parte e l'adozione formale.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Non vi è disparità di trattamento, poiché questi bambini sono trattati come quelli accolti in Svizzera in vista di un'adozione nel periodo di collocamento di un anno che precede la decisione di adozione in Svizzera. Per quanto concerne il rischio che questi bambini possano essere apolidi, si rimanda alle disposizioni generali in materia di naturalizzazione (Legge federale sulla cittadinanza svizzera, LCit).</p>	<p>Non si rileva alcuna necessità d'intervento a livello federale, per la motivazione seguente.</p> <p>Recenti sentenze del Tribunale federale sulla maternità surrogata (5A_443/2014) e sull'unione domestica registrata (5A_748/2014) regolamentano sufficientemente la situazione di questi bambini.</p>
<p>Raccomandazione n. 47 (b)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale per la decisione relativa all'adozione.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Il diritto di adozione è già oggi subordinato al principio del bene del minore. La revisione del diritto di adozione del 2016 ha posto maggiormente l'accento sulla considerazione del bene del minore, che è considerato ancora più prioritario nelle decisioni di adozione.</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 49 (b)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire la cooperazione tra i Cantoni al fine di rendere possibile il collocamento di un minore presso una famiglia affidataria in un altro Cantone, se necessario, rispettando al contempo il diritto del minore di avere contatti con la famiglia biologica.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>I minori vengono collocati presso genitori affiliati in altri Cantoni, se il Cantone di domicilio non può offrire una custodia di questo genere. La COPMA, organo di collegamento tra le autorità di vigilanza cantonali attive nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti di diritto civile, promuove questa collaborazione.</p>	
<p>Raccomandazione n. 49 (c)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire l'applicazione su tutto il territorio nazionale di tutele adeguate e criteri chiari, basati sull'interesse superiore del fanciullo, per stabilire se un minore debba essere collocato in custodia alternativa.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<p>In virtù del diritto federale, è garantita l'applicazione delle tutele in questione su tutto il territorio nazionale. Il fatto di operare in un sistema federale potrebbe portare ad applicazioni eterogenee (che consideriamo tuttavia poco rilevanti). Sussiste però in ogni caso la possibilità di adire le vie legali fino al Tribunale federale. L'introduzione di nuove normative legali a livello federale non inciderebbe su questa prassi.</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 49 (d)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di regolamentare in maniera rigorosa le strutture di custodia alternativa e di fare rispettare norme elevate in materia di qualità di queste strutture su tutto il territorio, anche garantendo che adeguate risorse umane, tecniche e finanziarie siano destinate ai centri di custodia alternativa e ai servizi pertinenti di protezione dei minori e che alle famiglie affidatarie siano forniti formazione sistematica e sostegno per l'educazione dei minori.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 49 (e)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire un esame periodico del collocamento dei minori presso famiglie affidatarie e istituti e monitorarvi la qualità della custodia, anche fornendo canali accessibili per segnalare e monitorare maltrattamenti di minori e porvi rimedio.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Sul rapporto di affiliazione individuale vigila l'autorità o la persona che ha emanato la decisione di collocamento. Analogamente, sull'offerta di custodia vigila l'autorità che l'ha autorizzata. Secondo l'ordinanza del 19 ottobre 1977 sull'affiliazione (OAMin), la competente autorità cantonale deve visitare la famiglia affiliante quando necessario, ma almeno una volta all'anno e lo stesso vale per la struttura di custodia, che va visitata almeno ogni due anni. Segnalazioni di maltrattamenti o di minacce per il benessere del minore possono essere presentate in qualsiasi momento all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 443 cpv. 1 CC).</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 49 (f)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare la promozione e il reclutamento di famiglie affidatarie e di garantire una buona ripartizione a livello regionale.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 49 (g)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che la custodia alternativa per i bambini, in particolare per quelli di età inferiore ai tre anni, sia fornita in contesti di tipo familiare.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 49 (h)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare il sostegno ai genitori nel caso in cui i minori collocati in contesti di custodia alternativa tornino dalle loro famiglie.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<p>Oltre all'importanza secondaria attribuita alla raccomandazione dal Comitato per i diritti del fanciullo, nella valutazione è stato considerato il seguente motivo: durante l'elaborazione della nuova ordinanza sull'accudimento di minori (OAMi) è stato riconosciuto il problema e nell'avamprogetto sono state inserite disposizioni per risolverlo. I lavori relativi all'OAMi sono stati sospesi nel 2011 per mancanza di un consenso politico.</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuitale dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 51 (a)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di raccogliere in modo sistematico e continuo dati statistici disaggregati per età, sesso e origine nazionale nonché informazioni pertinenti sull'adozione tanto nazionale quanto internazionale.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Gruppo di lavoro interdipartimentale DFI-DFGP per allestire una statistica delle «adozioni internazionali»</p>	
<p>Raccomandazione n. 51 (b)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che la supremazia dell'interesse superiore del fanciullo sia rispettata in maniera rigorosa nelle adozioni internazionali e che siano fornite tutte le tutele previste nella Convenzione dell'Aia del 1993, anche se l'altro Paese non è uno Stato parte della medesima.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>I vari provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (art. 17 segg. della legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali) sono applicabili anche alle procedure rette dalla Convenzione e alle altre procedure analoghe.</p> <p>L'ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione (OAdoz) e le procedure ivi descritte si applicano a tutte le adozioni internazionali. Tutte le tappe della procedura (che ricalcano le regole della Convenzione dell'Aia) sono identiche per tutte le adozioni internazionali.</p>	<p>Considerate le basi giuridiche vigenti, non è stata individuata alcuna necessità d'intervento a livello federale.</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 51 (c/i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di accelerare la procedura di valutazione.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 51 (c/ii)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che un minore adottato dall'estero non sia apolide o vittima di discriminazione nel periodo di attesa che intercorre tra il suo arrivo nello Stato parte e l'adozione formale.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Recenti sentenze del Tribunale federale sulla maternità surrogata (5A_443/2014) e sull'unione domestica registrata (5A_748/2014)</p>	
<p>Raccomandazione n. 55</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte ad adottare un approccio alla disabilità che si basi sui diritti umani.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Il rapporto iniziale relativo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stato presentato al Comitato responsabile durante l'estate 2016.</p> <p>Il Consiglio federale ha avviato una politica in favore dei disabili, da sviluppare fino al 2017.</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 55 (a)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di raccogliere e analizzare dati sulla situazione di tutti i minori con disabilità, disaggregati, inter alia, per età, sesso, tipo di disabilità, origine etnica e nazionale, area geografica e situazione socioeconomica.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>I dati sugli allievi con esigenze educative particolari (<i>Special Education Need</i>) sono oggetto di una revisione. I primi dati test sono disponibili dal 2016.</p> <p>La Svizzera implementerà il modulo 2017 sulla salute dell'indagine SILC (<i>Statistics on Income and Living Conditions</i>).</p> <p>Un rapporto di sintesi sui minori con disabilità è previsto per il 2019/2020.</p>	
<p>Raccomandazione n. 55 (b)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare il suo impegno per garantire a livello nazionale un'educazione inclusiva senza discriminazioni, anche mediante l'allocazione delle risorse necessarie, una formazione adeguata delle figure professionali del settore e indicazioni chiare ai Cantoni che non applicano ancora un approccio inclusivo.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 55 (c)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di promuovere l'inclusione più che l'integrazione.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che prevede tra i suoi principi il passaggio dall'integrazione all'inclusione</p>	<p>Occorre un ulteriore impegno in tal senso, in particolare nell'ambito dell'istruzione, in cui la Confederazione ha solo poche competenze. Non si rileva tuttavia alcuna necessità d'intervento a livello federale.</p>
<p>Raccomandazione n. 55 (d)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che i minori con disabilità abbiano accesso a offerte d'istruzione e di assistenza per la prima infanzia, a programmi di sviluppo precoce e a opportunità di formazione professionale inclusiva in tutti i Cantoni.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 55 (e)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assicurare la piena integrazione dei minori con disturbi dello spettro autistico in tutti gli ambiti della vita sociale e garantire che un'educazione inclusiva adeguata alle loro esigenze sia considerata prioritaria rispetto alla pedagogia e alla custodia diurna speciali.</p> <p>Raccomanda inoltre allo Stato parte di introdurre meccanismi per l'individuazione precoce dei problemi, fornire una formazione adeguata alle figure professionali del settore e garantire che i bambini in questione beneficino realmente di programmi di sviluppo precoce basati su conoscenze scientifiche.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 55 (g)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare tutte le misure necessarie per evitare il collocamento di minori con disabilità in unità psichiatriche e garantire che essi non siano arbitrariamente privati del loro diritto di ricevere visite dai genitori.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 57 (a)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che i minori abbiano accesso a trattamenti ospedalieri pediatrici di elevata qualità e a pediatri di famiglia su tutto il territorio nazionale.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 57 (b) 1 e 2</p> <p>1. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare le misure volte a contrastare sovrappeso e obesità e a promuovere uno stile di vita sano tra gli adolescenti, ivi compresa l'attività fisica.</p> <p>2. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare le misure necessarie per ridurre la pressione del marketing alimentare sui minori per quanto concerne i cibi ricchi di grassi, zuccheri e sale.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<p>Misure nel quadro della Strategia nutrizionale svizzera e del Programma nazionale alimentazione e attività fisica (basato sull'impegno volontario dell'industria alimentare)</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 59 (a)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rafforzare il suo impegno per promuovere l'allattamento esclusivo al seno e continuato fornendo accesso alla documentazione sull'importanza dell'allattamento al seno e sui rischi dell'alimentazione con sostituti di latte materno e sensibilizzando su queste questioni.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Opuscoli e materiale informativo disponibili dal 2016	
<p>Raccomandazione n. 59 (b)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rivedere e potenziare la formazione delle figure professionali del settore sanitario in materia dell'importanza dell'allattamento esclusivo al seno.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 59 (c)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di incrementare ulteriormente il numero di ospedali certificati come Amici dei Bambini.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		La certificazione è rilasciata dall'UNICEF.	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 59 (d)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di sviluppare una strategia nazionale globale sulle pratiche di alimentazione dei neonati e dei bambini in tenera età.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>La strategia nutrizionale svizzera si concentra sul binomio madre e bambino, sui neonati e sui bambini in tenera età. Raccomandazioni in ambito nutrizionale sono elaborate in collaborazione con le varie parti interessate.</p>	
<p>Raccomandazione n. 59 (e)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire l'attuazione rigorosa del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali disciplina il divieto degli alimenti per lattanti (fino al compimento dell'anno di vita del bambino).</p>	
<p>Raccomandazione n. 59 (f)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assicurare la conformità delle raccomandazioni nazionali in materia di allattamento alle pertinenti raccomandazioni dell'OMS.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Il rapporto della Commissione federale per l'alimentazione (<i>La nutrizione nei primi 1000 giorni di vita</i>) è pubblicato. Le raccomandazioni sono state verificate e adeguate.</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 59 (g)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di considerare la possibilità di estendere il congedo di maternità ad almeno sei mesi.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 61 (a)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di svolgere ricerche su approcci non farmacologici per la diagnosi e il trattamento dell'ADHD e dell'ADD.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Studio <i>FOKUS – Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und Unaufmerksamkeit in der Schule</i>. In base allo studio è stata elaborata una formazione continua in materia per gli insegnanti, offerta in diversi Cantoni.</p>	
<p>Raccomandazione n. 61 (b)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che le autorità sanitarie competenti determinino le cause alla base della distrazione in classe e migliorino la diagnosi dei problemi di salute mentale tra i minori.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 61 (c)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di potenziare il sostegno alle famiglie, ivi compreso l'accesso a consulenze psicologiche e appoggio emotivo, e garantire che ai minori, ai loro genitori, agli insegnanti e alle altre figure professionali che lavorano con e per i minori siano fornite informazioni adeguate sull'ADHD e sull'ADD.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 61 (d)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare le misure necessarie per evitare qualsiasi pressione sui minori e sui loro genitori affinché accettino trattamenti con farmaci psicostimolanti.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 63 1 e 2</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di accelerare l'adozione di un piano d'azione nazionale sulla prevenzione del suicidio che tenga conto delle esigenze specifiche dei bambini e degli adolescenti e di assicurarne l'attuazione efficace.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Piano d'azione prevenzione del suicidio (attuazione di competenza di Confederazione, Cantoni e società civile): adozione nel novembre del 2016; attuazione dal 2017</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 65</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di potenziare ulteriormente il suo sistema di assegni e prestazioni per le famiglie, nella prospettiva di garantire a tutti i minori, ivi compresi i figli di genitori rifugiati, richiedenti l'asilo e migranti, un livello di vita adeguato su tutto il territorio nazionale.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 67</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che nei curriculum scolastici armonizzati per le regioni linguistiche siano inclusi moduli obbligatori relativi alla Convenzione e ai diritti dell'uomo in generale.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 69 (a)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che la procedura d'asilo rispetti pienamente i bisogni specifici e le esigenze dei minori e sia sempre svolta nel rispetto del loro interesse superiore.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Non occorre prendere provvedimenti, dato che la procedura d'asilo tiene già conto dell'interesse superiore del minore (cfr. in particolare la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Glättli 12.4103 Inosservanza dei diritti dei minori. Convenzione sui diritti del fanciullo nella procedura d'asilo svizzera).</p>	<p>Nel quadro dello studio REFUGEE, nel 2017 è stata svolta un'analisi della situazione dell'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva per le donne nei centri di accoglienza per richiedenti l'asilo in Svizzera, al fine di formulare raccomandazioni per ottimizzare l'assistenza. I risultati confluiranno nello studio sul rapporto in adempimento del postulato Feri 16.3407 «Analisi della situazione delle donne rifugiate» (responsabilità: SEM).</p>	
<p>Raccomandazione n. 69 (b)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di rivedere il suo sistema di ricongiungimento familiare, in particolare per le persone che hanno ottenuto l'ammissione provvisoria.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 11.3954, 13.3844 e 14.3008 sull'ammissione provvisoria e sulla situazione delle persone bisognose di protezione</p>	
<p>Raccomandazione n. 69 (c/i)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di applicare standard minimi per le condizioni di accoglienza, il sostegno all'integrazione e la protezione sociale per i richiedenti l'asilo e i rifugiati, in particolare minorenni, su tutto il territorio nazionale.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>La CDOS ha elaborato raccomandazioni in materia all'attenzione dei Cantoni.</p> <p>In caso di lacune, i minori, con l'aiuto della persona di fiducia designata, possono adire i tribunali.</p>	<p>L'aiuto sociale è di competenza dei Cantoni, anche per quanto riguarda l'alloggio e l'assistenza.</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 69 (c/ii)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire che tutti i centri di accoglienza e di assistenza per i richiedenti l'asilo e i rifugiati siano adeguati ai minori e conformi agli standard applicabili delle Nazioni Unite.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Nel rispetto del diritto alla protezione della vita familiare, le famiglie non vengono separate e sono alloggiate per principio nella medesima struttura. Nei centri di registrazione e di procedura (CRP) i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati vengono collocati, nei limiti del possibile, in camere con persone della stessa sfera linguistica e culturale o dello stesso sesso oppure con persone con cui hanno viaggiato.</p>	<p>Non si rileva alcuna necessità d'intervento a livello federale, per il motivo seguente: i minori restano nei centri della Confederazione solo per breve tempo. Per quanto concerne i centri cantonali, la Confederazione non ha la facoltà d'impartire istruzioni.</p>
<p>Raccomandazione n. 69 (d)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assicurare che le «persone di fiducia» beneficino di una formazione adeguata per lavorare con i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>La legge sull'asilo (LAsi) riveduta, approvata dal Popolo nel 2016, prevede il diritto alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale gratuite e d'ufficio per tutti i richiedenti l'asilo. La persona di fiducia è tenuta a difendere gli interessi dei minori non accompagnati per tutta la durata della procedura presso i centri della Confederazione e gli aeroporti.</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 69 (e)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire ai minori richiedenti l'asilo un accesso effettivo non discriminatorio all'educazione e alla formazione professionale.</p>	☒	<input type="checkbox"/>			
<p>Raccomandazione n. 69 (f) 1 e 2</p> <p>i. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di assicurare che la procedura d'asilo accelerata non si applichi ai richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati.</p> <p>ii. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di stabilire tutele per garantire che il diritto del minore a che il suo interesse superiore sia la considerazione fondamentale sia sempre rispettato.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Interpellanza Glättli 12.4103 Inosservanza dei diritti dei minori. Convenzione sui diritti del fanciullo nella procedura d'asilo svizzera</p>	<p>La LAsi e la LStr, le relative ordinanze e le direttive della SEM contemplano prescrizioni che tengono conto della situazione particolare dei minori nel quadro delle procedure d'asilo e di rinvio. Sia la SEM che il Tribunale amministrativo federale (TAF) le rispettano.</p>	<p>Non si rileva alcuna necessità d'intervento a livello federale, per la motivazione seguente.</p> <p>La modifica della LAsi concernente la velocizzazione delle procedure d'asilo, votata dal Parlamento nel 2015 e la cui entrata in vigore a tappe sarà completata nel 2019, ha inoltre rafforzato la protezione dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, in particolare prevedendo che sia attribuito loro un rappresentante legale d'ufficio sin dall'inizio della procedura.</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 69 (g)</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di sviluppare politiche e programmi atti ad evitare l'esclusione sociale e la discriminazione dei minori <i>sans papiers</i> e a consentire loro di godere pienamente dei loro diritti, garantendo nella prassi anche l'accesso all'educazione, ai servizi sanitari e ai servizi della protezione sociale.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Mozione Bourgeois 15.3127 Garantire l'assistenza e la formazione dei minori non accompagnati</p> <p>Mozione Prelicz-Huber 10.3320 Collocamento di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Rispetto dei diritti dei minori</p>		<p>Non si rileva alcuna necessità d'intervento a livello federale, per la motivazione seguente.</p> <p>Tutte le persone domiciliate in Svizzera sono soggette all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.</p> <p>I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i minori. Anche per l'aiuto sociale e l'aiuto d'urgenza sono responsabili i Cantoni.</p>
<p>Raccomandazione n. 71</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di definire esplicitamente come reato il reclutamento di minori da parte di gruppi armati non statali e di migliorare il suo sistema di raccolta dei dati.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<p>Non si rileva alcuna necessità d'intervento a livello federale, per la motivazione seguente.</p> <p>In base al diritto vigente, in particolare all'articolo 264f CP, il reclutamento e l'impiego di bambini-soldato sono passibili di una pena che può arrivare fino alla pena detentiva a vita.</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 73</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte a rendere pienamente conforme il suo sistema di giustizia minorile alla Convenzione e agli altri standard pertinenti.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<p>Non si rileva alcuna necessità d'intervento a livello federale, per la motivazione seguente.</p> <p>La Svizzera non intende innalzare l'età minima della responsabilità penale (10 anni). Il diritto penale minorile svizzero non è un diritto penale dell'atto bensì dell'autore. L'obiettivo prioritario non è la rappresaglia. La priorità è data alla protezione e all'educazione dei minori (art. 2 e 10 DPMin, art. 4 cpv. 1 PPMin). Il diritto penale minorile si applica ai minori a partire dai dieci anni di età (art. 3 cpv. 1 DPMin). Fino al compimento dei 15 anni, sono tuttavia disposte esclusivamente misure protettive (art. 12 segg. DPMin) o pene lievi (ammonizione e prestazione personale fino a dieci giorni, secondo gli art. 22 rispettivamente 23 DPMin). Pene pesanti quali la multa o la privazione della libertà sono applicabili solo a partire dai 15 anni, la privazione della libertà di quattro anni solo per determinati reati gravi e unicamente a partire dai 16 anni (art. 23 cpv. 6, 24 e 25 DPMin).</p> <p>Le autorità penali minorili e le autorità civili (protezione dei minori) lavorano in stretta collaborazione (art. 20 DPMin, art. 4 cpv. 4 PPMin, art. 317 CC).</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 73 (a)</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte a innalzare l'età minima della responsabilità penale per portarla a un livello internazionalmente accettabile.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<p>Non si rileva alcuna necessità d'intervento a livello federale, per la motivazione seguente.</p> <p>Il diritto penale minorile svizzero non è un diritto penale dell'atto bensì dell'autore. L'accento è posto sulla protezione e sull'educazione dei minori. Il diritto penale minorile si applica ai minori a partire dai dieci anni di età. Fino al compimento dei 15 anni, sono tuttavia disposte esclusivamente misure protettive (art. 12 segg. DPMin) o pene lievi (art. 22 e 23 DPMin).</p>
<p>Raccomandazione n. 73 (b)</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte a garantire che i minori abbiano accesso a un'assistenza legale gratuita o altrimenti appropriata.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<p>Non si rileva alcuna necessità d'intervento a livello federale, per la motivazione seguente.</p> <p>Il diritto a un rappresentante legale per i minori in conflitto con la legge è garantito (art. 23–25 PPMIn). Per contro, non è garantita la gratuità di questa assistenza: le spese per la difesa obbligatoria o disposta d'ufficio possono essere addossate al minore o ai suoi genitori, se dispongono dei mezzi necessari.</p>

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 73 (d)</p> <p>Il Comitato sollecita lo Stato parte a accelerare il processo istitutivo di strutture di detenzione adeguate al fine di garantire che i minori non siano detenuti insieme con gli adulti.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>I Cantoni avevano sino alla fine del 2016 (art. 48 DPMIn) per creare gli istituti necessari per l'esecuzione del collocamento (art. 15 DPMIn) e della privazione della libertà (art. 27 DPMIn).</p>	
<p>Raccomandazione n. 74</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Adesione al Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni (strumento depositato il 24 aprile 2017)</p>	
<p>Raccomandazione n. 75</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Interpellanza Schenker Silvia 08.3415 Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie</p>		

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 76</p> <p>Il Comitato raccomanda allo Stato parte di collaborare con il Consiglio d'Europa all'applicazione della Convenzione e di altri strumenti in materia di diritti umani, sia all'interno dello Stato parte che in altri Stati membri del Consiglio d'Europa.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<p>In qualità di Stato membro del Consiglio d'Europa, la Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della nuova Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia 2016–2021. La Svizzera partecipa inoltre alle attività del Consiglio d'Europa su altri strumenti relativi ai diritti umani (convenzioni e raccomandazioni).</p>	
<p>Raccomandazione n. 77.1 e 2</p> <p>1. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare tutte le misure necessarie per attuare pienamente le raccomandazioni contenute nelle presenti osservazioni conclusive.</p> <p>2. Il Comitato raccomanda inoltre che il secondo, terzo e quarto rapporto periodico consolidato, le risposte scritte dello Stato parte e le presenti osservazioni conclusive siano resi ampiamente disponibili nelle lingue del Paese.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Follow-up coordinato tra la Confederazione, la CDOS e i Cantoni in merito alle raccomandazioni del Comitato per i diritti del fanciullo 2015–2020</p> <p>Disponibilità delle traduzioni di tutti i documenti necessari, consultabili su Internet; diffusione attiva delle osservazioni conclusive anche da parte di organizzazioni partner statali e della società civile</p>	
<p>Raccomandazione n. 78</p> <p>Il Comitato invita lo Stato parte a presentare il quinto e sesto rapporto periodico consolidato entro il 25 settembre 2020, includendovi le informazioni relative al follow-up delle presenti osservazioni conclusive.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Conformemente al piano per il coordinamento dell'attuazione della CRC (inclusi la ripartizione dei compiti, le tappe e il calendario), approvato dal Comitato di direzione dell'UFAS nel novembre del 2013</p>	

Raccomandazione, scartata per...	... competenza cantonale	... la minore importanza attribuita dal Comitato ONU	... il seguente processo di esame parallelo (menzionarlo)	... la seguente misura in fase di attuazione (menzionarla)	... il seguente altro motivo (esporre brevemente la motivazione)
<p>Raccomandazione n. 79</p> <p>Il Comitato invita inoltre lo Stato parte a presentare un documento di base aggiornato in conformità ai requisiti del documento di base comune.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Il documento di base comune è stato elaborato già nel 2016 dall'UFG in collaborazione con gli organi interessati e da allora funge da modello.</p>	